Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 gennaio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Calabria

Regione Puglia

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 167

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

BIELLA Arturo, nato il 3 febbraio 1925 ad Ara di Grignasco (Novara). — Comandante di distaccamento partigiano si distingueva per ardimento, coraggio e perizia in numerose azioni. Durante un attacco di sorpresa contro la sua formazione da parte di preponderanti forze nemiche, si portava unitamente al comandante del battaglione verso quegli avamposti dove più cruento era il combattimento. Caduto in un'imboscata, accortosi che il suo comandante era stato ferito a morte, anzichè porsi in salvo, rimaneva in suo aiuto cadendo così al suo fianco. Fulgido esempio di altruismo e di elevato senso del dovere. — Bertagnina (Valduggia), 9 agosto 1944.

PARINI Mario, nato il 20 febbraio 1920 a Vigevano (Pavia). — Giovane partigiano non esitava a dare con generosità il suo contributo alla Resistenza per gli ideali di libertà. In una azione di rastrellamento, veniva catturato dal nemico e, sottoposto a sevizie, rifiutava, con ostinato mutismo, di fornire qualsiasi notizia che potesse portar danno al movimento della Resistenza. Condannato a morte affrontava impavido il plotone di esecuzione, offrendo la sua giovane vita alla causa della libertà. — Valtournanche (Aosta), 30 ottobre 1944.

SALVATORI Giovanni, nato il 24 giugno 1895 a Città della Pieve (Perugia). — Animoso ed attivo patriota, inseritosi nelle organizzazioni della Resistenza nella capitale, per le sue capacità organizzative, gli veniva dato l'incarico di capo settore, con il compito di mantenere i collegamenti e dirigere l'attività delle formazioni clandestine della sua zona. Pur consapevole dei rischi, perseverava con tenacia ad espletare la sua attività finchè non veniva arrestato. Sottoposto per vari giorni a crudeli torture e sofferenze non desisteva dal fermo proposito di nulla rivelare che potesse nuocere ai suoi compagni di lotta. Il massacro delle Fosse Ardeatine spegneva per sempre la sua intemerata esistenza. — Fosse Ardeatine (Roma), 24 marzo 1944.

SPESSOT Gualtiero, nato il 19 novembre 1924 a Lucinico (Gorizia). — Partigiano combattente, nel corso di un duro combattimento contro preponderante nemico incitava con l'esempio e la parola i suoi compagni alla lotta. All'ordine di ripiegamento, rimaneva da solo a sostenere lo scontro con l'avversario per consentire lo sganciamento dei compagni. Dopo aver assolto il sovrumano compito che si era volontariamente imposto, cadeva colpito a morte. — Waiscka-Circhina (Jugoslavia), 17 marzo 1945.

VACCARI Ivaldo, nato il 10 novembre 1920 a Nonantola (Modena). — Partigiano di elevate virtù patriottiche, si distingueva in numerose azioni di guerriglia per perizia e coraggio. Scoperto ed arrestato dalla polizia nazista sopportava stoicamente atroci torture senza nulla svelare che potesse tradire la causa partigiana. Condannato a morte affrontava, con ammirevole comportamento, il plotone di esecuzione offrendo la sua giovane vita alla causa della libertà. — Nonantola (Modena), 27 marzo 1945.

CROCI

SARTOR Egidio, nato il 19 gennaio 1925 a Susegana (Treviso). — Giovane combattente si distingueva per coraggio e fermezza nella lotta al nemico invasore. Nel corso di un duro combattimento sulla linea ferroviaria Udine-Pontebba, contro un convoglio nazista, cadeva sotto i colpi del fuoco nemico immolando così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Tarcento (Udine), 18 novembre 1944.

STELLA Stefano, nato il 10 maggio 1923 a Torrebelvicino (Vicenza). — Durante un'azione di sabotaggio, caduto in un'imboscata con altri due partigiani, benchè ferito, continuava l'impari lotta, volgendo in fuga il nemico disorientato da tanto ardimento. Soccorso dopo qualche tempo e trasportato in luogo di cura, moriva in conseguenza delle ferite riportate nel combattimento. — Staro di Valli del Pasubio, Schio, 9 maggio 1944.

(9730)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **871.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica S. Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 102, concernente le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 102, primo comma. — Le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

L'ammissione alle scuole è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

L'ammissione alle scuole avviene mediante concorso per titoli ed esami.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

L'art. 107, riguardante la scuola di specializzazione in urologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 107. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e conferisce il diploma di specializzazione in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografia dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia;	3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e strumentale dello apparato urogenitale I.	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale II;	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale;
2) le nefropatie mediche;	2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee veneree nei riguardi dell'urologia;	3) le affezioni cutanee veneree nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia.	4) andrologia.

Insegnamenti	Esami
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia e istologia patologica dell' apparato urinario e genitale maschile;
2) farmacoterapia delle affezioni urogenitali;	2) farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;	3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
4) nefrologia chirurgica;	4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I;	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I;	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.	
5° *Anno*:	
1) clinica urologica II;	1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile;	2) patologia e clinica urologica infantile;
3) urologia ginecologica;	3) urologia ginecologica;
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II;	4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino;	
6) la chirurgia vascolare;	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.	

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 117, riguardante la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 117. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale;

pronto soccorso generale;

fiosioterapia;

insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato locomotore;

semeiotica ortopedica;

nozioni di chirurgia generale;

bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore;

reparti di pronto soccorso traumatologico;

reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologia dell'apparato locomotore I;

patologia dell'apparato locomotore I;

clinica ortopedica I;

traumatologia dell'apparato locomotore I;

radiologia I;

nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;

patologia dell'apparato locomotore II;

clinica ortopedica II;

traumatologia dell'apparato locomotore II;

radiologia II;

tecnica operatoria I;

apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;

elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumotologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 118, riguardante la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specilizzazione in pediatria

Art. 118. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di trentasei per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. E' altresì obbligatorio un periodo di internato di almeno dieci mesi per ogni anno di corso. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 120, 121, 122, concernenti la scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica, che muta la denominazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 120. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 121. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 122. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 135, 136, 137, riguardanti la scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 135. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 136. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO

(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico e analisi statistica.

SECONDO BIENNIO

(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microrganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:

tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico dell'ambiente;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.

Art. 137. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà in una discussione sopra una tesi scritta.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Gli articoli 141, 142, 143, 144, 145, 146 e 147, riguardanti la scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 141. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di neurochirurgia e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

Art. 142. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 143. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 144. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.

Art. 145. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 146. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 147. — Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle istituzioni delle scuole di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, malattie infettive, geriatria e gerontologia:

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 156. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e conferisce il diploma di specialità in diabetologia e malattie del ricambio.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 157. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 158. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 159. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionali;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica (complementare);
auxologia e auxopatia metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

patologia sperimentale metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
farmacologia del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

Art. 160. — I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 161. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame delle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del titolo di specialista in diabetologia e malattie del ricambio gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 162. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 163. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 164. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 165. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.

2° *Anno*:

tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.

3° *Anno*:

clinica delle malattie infettive I;
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

clinica delle malattie infettive II;
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 166. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 167. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 168. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 169. — Il numero massimo degli allievi è di dieci iscritti per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 170. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia e istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia e istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

3° *Anno*:

neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.

Art. 171. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1978
Registro n. 132 *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. **872.**

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza è difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro;

Sentita la regione Basilicata;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. **873.**

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro;

Sentita la regione Puglia;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **874.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 123 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà sono aggiunti i seguenti:

oftalmologia pediatrica;
angiologia;
dermatologia pediatrica;
endocrinologia ginecologica;
diagnostica clinica radioisotopica;
fisiopatologia respiratoria;
igiene mentale;
nefrologia pediatrica;
malattie del ricambio;
medicina sociale;
medicina del traffico;
medicina d'urgenza;
neurochirurgia infantile;
neurochirurgia traumatologica;
neurofisiopatologia;
neuroftalmologia;
neuropatologia;
odontoiatria infantile;
psicopatologia;
semeiotica neurologica;
terapia intensiva;
terapia medica sistematica;
tossicologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1978
Registro n. 132 *Istruzione, foglio n.* 310

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **2.**

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo.

I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.

La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 14 marzo 1977, n. 73)

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1977, recante la legge 14 marzo 1977, n. 73: «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975», nel testo della traduzione non ufficiale, a pag. 201, 2° capoverso, 2ª e 3ª riga, invece di: «... la linea taglia il ruscello Ospo passa al lato del ponte sulla strada *e* resta in territorio jugoslavo;», leggasi: «... la linea taglia il ruscello Ospo passa al lato del ponte sulla strada *che* resta in territorio jugoslavo;».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Nomina del presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 1950, e successive modificazioni;

Considerato che il prof. Luciano Jona, confermato presidente dell'Istituto predetto, con decreto presidenziale 29 maggio 1973, è scaduto dalla carica;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, formulata dopo aver sentito il Comitato medesimo ed acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute rispettivamente del 21 novembre 1978 per il Senato e del 23 novembre 1978 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Luigi Coccioli è nominato presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 257

(164)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1978, di ricostituzione della commisisone provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota n. 6856 del 7 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Verona fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Salvatore Valastro, il dott. Natale Pisa, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona;

Decreta:

Il dott. Natale Pisa è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Verona, in sostituzione del dott. Salvatore Valastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10313)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota n. 53330/II dell'8 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Trento fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Camillo Dell'Acqua, collocato a riposo, il dott. Emilio Paladini, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento;

Decreta:

Il dott. Emilio Paladini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trento, in sostituzione del dott. Camillo Dell'Acqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10314)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 13867 dell'8 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della Cisl, sig. Walter Riva Cambrino, dimissionario, con il sig. Angelo Zaganelli;

Decreta:

Il sig. Angelo Zaganelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, quale rappresentante della Cisl, in sostituzione del sig. Walter Cambrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10315)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina PP Cesalpino » fiale da g 0,20, nelle confezioni fiale 10 × 2 cc della relativa serie fiale da 0,50 g, nella confezione fiale 6 × 5 cc e della relativa categoria compresse da g 0,20, nelle confezioni da 25 compresse, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5311/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 febbraio 1953 e 30 giugno 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 7472, 7472/1 e 7472/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Vitamina PP Cesalpino » fiale da g 0,20, nella confezione fiale 10 × 2 cc, la relativa serie fiale da g 0,50, nella confezione fiale 6 × 5 cc e la relativa categoria compresse da g 0,20, nella confezione da 25 compresse, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina PP Cesalpino » fiale da g 0,20, nella confezione fiale 10 × 2 cc, della relativa serie fiale da 0,50 g, nella confezione fiale 6 × 5 cc e della relativa categoria compresse da g 0,20, nella confezione da 25 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 7472, 7472/1 e 7472/A, in data 19 febbraio 1953 e 30 giugno 1965, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: Anselmi

(10124)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cesaspin », nella confezione da 8 supposte adulti, nonchè della relativa serie supposte bambini, nella confezione da 8 supposte, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5313/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 marzo 1960 e 4 maggio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 16622 e 16622/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cesaspin » supposte adulti, nella confezione da 8 supposte, e la relativa serie supposte per bambini, nella confezione da 8 supposte, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cesaspin » supposte adulti, nella confezione da 8 supposte, nonchè della relativa serie supposte per bambini, nella confezione da 8 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 16622 e 16622/1, in data 30 marzo 1960 e 4 maggio 1960, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10125)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina K Cesalpino », nella confezione 6 fiale da 10 cc, e serie fiale 10 da 2 cc, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5310/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 ottobre 1955, con i quali vennero registrate ai numeri 10482 e 10482/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Vitamina K Cesalpino », nella confezione da fiale 6 × 10 cc, e la relativa serie fiale da 2 cc, nella confezione da 10 fiale, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina K Cesalpino », nella confezione da fiale 6 × 10 cc, nonchè della relativa serie fiale da 2 cc, nella confezione da 10 fiale, registrate rispettivamente ai numeri 10482 e 10482/A, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10128)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Satur calcio vitaminico », nella confezione flacone gocce da 60 g, della ditta Industrie chimiche odontoiatriche del dott. Ugo Cugini, in Genova. (Decreto di revoca n. 5309/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 novembre 1959, con il quale venne registrata al n. 12996 la specialità medicinale denominata « Satur calcio vitaminico » gocce, nella confezione flacone da 60 g, a nome della ditta Industrie chimiche odontoiatriche del dott. Ugo Cugini, con sede in Genova, largo Zecca, 8-10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Farge, con sede in Genova, via Giustiniani, 13;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Satur calcio vitaminico » gocce, nella confezione flacone da 60 g, registrata al n. 12996 in data 13 novembre 1959, a nome della ditta Industrie chimiche odontoiatriche del dott. Ugo Cugini, con sede in Genova, largo Zecca, 8-10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10127)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilbestrone » tipo normale, nella confezione da 5 fiale × 1 cc, nonchè della relativa serie tipo forte, nella confezione da 3 fiale × 2 cc, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5312/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 luglio 1950 e 20 gennaio 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 3618 e 3618/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Stilbestrone » tipo normale, nella confezione da 5 fiale × 1 cc e la relativa serie tipo forte, nella confezione da 3 fiale × 2 cc, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stilbestrone » tipo normale, nella confezione da 5 fiale × 1 cc, nonchè della relativa serie tipo forte, nella confezione da 3 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 3618 e 3618/1, in data 19 luglio 1950 e 20 gennaio 1965, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10126)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1974, con il quale è stato nominato il collegio predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Giuseppe Florio, rappresentante dei datori di lavoro, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Enrico Trombetti è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Giuseppe Florio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10086)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota n. 8542 del 5 agosto 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Pisa fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i rappresentanti della Cgil signori Enzo Cini, dimissionario, e Olindo Naletto, deceduto, con i signori Carlo Gatti e Renato Bacconi;

Decreta:

I signori Carlo Gatti e Renato Bacconi sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Pisa, quali rappresentanti della Cgil, in sostituzione rispettivamente dei signori Enzo Cini e Olindo Naletto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10316)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 284 cartoni di bambole di origine e provenienza Taiwan la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di $ 11.900 di cui al mod. *B*-Import n. 4615106 del 9 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 27 maggio 1975, con un ritardo, quindi, di quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 25 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti rivestono carattere esclusivamente commerciale e pertanto non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria, considerato anche che la merce risulta essere giunta a destino entro il termine di validità dell'impegno valutario assunto e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Novara nella misura del 5 % di $ 11.900 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10188)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone) con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 22 novembre 1978 e 23 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(90)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 3 luglio 1978, 19 agosto 1978, 27 settembre 1978 e 23 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977, tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da azien-

de industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(89)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta HI-FI Galactron International, in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1978 al 10 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(88)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1978.

Modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti e delle iscrizioni integrati con il numero del codice fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visti gli articoli 16 e 21 sub art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici pubblici, dei dati e delle notizie concernenti gli atti e le iscrizioni previste dal terzo comma del suindicato art. 21;

Ravvisata, inoltre, la necessità di stabilire le modalità ed i termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni previste dal terzo comma del citato art. 21 da parte degli ordini professionali e dagli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui all'art. 7 sub art. 1, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 955/77;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i modelli AA16 e AA17, allegati 1 e 2 al presente decreto, per le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati e delle notizie riguardanti:

a) le autorizzazioni, concessioni e licenze emesse da parte degli uffici pubblici di cui all'art. 6 sub art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, anteriormente al 1° gennaio 1978 e che alla predetta data esplicavano ancora i loro effetti;

b) le iscrizioni effettuate da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura anteriormente al 1° gennaio 1978 e che alla predetta data esplicavano ancora i loro effetti;

c) le iscrizioni effettuate da parte degli ordini professionali e dagli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui all'art. 7 sub art. 1, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 955/77, anteriormente al 1° gennaio 1978 e che alla predetta data esplicavano ancora i loro effetti.

Art. 2.

Le comunicazioni, redatte in conformità dei modelli approvati dall'art. 1 del presente decreto, devono essere effettuate entro il 31 dicembre 1980.

Le comunicazioni possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 3.

Le comunicazioni indicate nei precedenti articoli devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso e devono essere indirizzate al centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, piazza Marconi, 15, 00144 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO 1

Mod. AA 16

Al Centro Informativo della Direzione Generale
per l'Organizzazione dei Servizi Tributari
Piazza Marconi, 15
00144 Roma

Il sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

DATI IDENTIFICATIVI	1 DENOMINAZIONE *(a)*		
	Segue: DENOMINAZIONE	2 NUMERO DI CODICE FISCALE	3 NATURA ENTE *(b)*
SEDE *(c)*	4 C.A.P.	5 COMUNE (senza abbreviazioni)	6 PROV. (sigla)
	7 VIA O PIAZZA		8 N. CIVICO

comunica, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784, modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1977 n. 955, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni o gli atti di cui alle lettere *f)* o *g)* dell'art. 6 dello stesso decreto.

La presente comunicazione è costituita da numero *(d)* ...... 1 modelli AA 17 / 2 nastri magnetici

FIRMA *(e)*

9 DATA DI INVIO		
giorno	mese	anno

....

Parte riservata al Centro Informativo	Data .... N. protocollo ....

AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere inviato, insieme ai supporti (modelli o nastri magnetici) costituenti la comunicazione, al Centro Informativo della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi Tributari, Piazza Marconi, 15 - 00144 Roma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sul modello senza alcuna abbreviazione.
In corrispondenza di ogni lettera riportata sul modello si chiarisce:

(a) indicare l'esatta denominazione dell'ente che effettua la comunicazione; nel caso di enti operanti in territorio regionale, provinciale o comunale indicare anche il comune della sede (ad esempio «Comune di Roma» «Camera di Commercio di Milano» ecc.);

(b) indicare la natura dell'ente in base alla seguente tabella:

ORDINI, CONSIGLI E COLLEGI	NATURA ENTE	ORDINI, CONSIGLI E COLLEGI	NATURA ENTE
Agenti di cambio	1	Periti agrari	21
Architetti	2	Periti industriali	22
Attuari	3	Ragionieri e periti commerciali	23
Autotrasportatori	4	Revisori ufficiali dei conti	24
Avvocati e procuratori	5	Committenti lavoro a domicilio	25
Biologi	6	Veterinari	26
Chimici	7		
Consulenti del lavoro	8		
Dottori agronomi	9	ALTRI ENTI	
Dottori commercialisti	10		
Esportatori	11	Comuni	51
Farmacisti	12	Camere di Commercio	52
Geologi	13	Provincie	53
Geometri	14	Regioni	54
Giornalisti e pubblicisti	15	Uffici del Medico Provinciale	55
Ingegneri	16	Ministeri	56
Medici chirurghi	17	Questure	57
Notai	18	Prefetture	58
Tecnici di radiologia medica	19	Capitanerie di porto	59
Ostetriche	20	Altri enti non classificati	60

(c) la dizione del comune va indicata per esteso; la sigla provinciale è quella automobilistica (Roma = RM);

(d) indicare il numero di modelli o di nastri magnetici inviati e barrare la casella [1] per comunicazioni su modelli, o la casella [2] per comunicazioni su nastri magnetici;

(e) la nota di accompagnamento (mod. AA 16) deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'Ufficio o Ente; deve anche essere riportata la qualifica.

ALLEGATO 2

MOD. AA17

PER IL CENTRO INFORMATIVO O.S.T.

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 784/76 e successive modificazioni

PERSONE FISICHE *(a)*
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

COGNOME 1	NOME 2	DATA DI NASCITA 3 giorno mese anno	SESSO 4 (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA 5	PROV. (sigla) 6	NUMERO DI COD. FISCALE *(b)* 7

DOMICILIO FISCALE (o residenza)

COMUNE 8	PROV. (sigla) 9	VIA E NUMERO CIVICO 10	C.A.P. 11

ALTRI SOGGETTI (SOCIETÀ, ENTI, ASSOCIAZIONI ECC.) *(c)*
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SEGUE DENOMINAZIONE 12	NUMERO DI CODICE FISCALE *(d)* 13

DOMICILIO FISCALE (o sede)

COMUNE 14	PROV. (sigla) 15	VIA E NUMERO CIVICO 16	C.A.P. 17

DATA DI RICHIESTA DELL'INTEGRAZIONE *(e)*

18 giorno mese anno

☐ *(f)*

1	**ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE DITTE** *(g)* **O ALBO DEGLI ARTIGIANI**	NUMERO D'ISCRIZIONE 19	COD. ATT. *(h)* 20 ramo classe	DATA D'ISCRIZIONE 21 giorno mese anno

2	**ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI** *(g)*	EVENTUALE NUMERO D'ISCRIZIONE 22	DATA D'ISCRIZIONE 23 giorno mese anno

3	**LICENZA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE** *(g)*	NUMERO e/o SIGLA DELLA LICENZA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE 24

25

- A Autorizzazione a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici.
- B Autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.
- C Autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche.
- D Autorizzazione o licenza per l'esercizio del commercio.
- E Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti.
- F Licenza di pubblico esercizio.
- G Licenza di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche.
- H Licenza di esercizio di investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati.
- I Licenza di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture.
- L Licenza di produzione, commercio e mediazione di oggetti e metalli preziosi.
- M Concessione di aree pubbliche.
- N Concessione del permesso di ricerca mineraria.
- O Autorizzazione per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee.
- P Licenza, autorizzazione e concessione per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.
- Q Concessione all'apertura e al funzionamento di scuole non statali.
- R Concessione in materia edilizia ed urbanistica rilasciata ai sensi della legge 28/1/1977 n. 10.

VALIDITA' LICENZA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE *(i)*

DAL (Termine iniziale) 26 giorno mese anno

AL (Termine finale) 27 giorno mese anno

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE
(da apporre eventualmente con timbro) *(l)*

DENOMINAZIONE DELL'ENTE 29

NUMERO DI CODICE FISCALE 30

DATA *(l)*

28 giorno mese anno

FIRMA *(l)*

....

AVVERTENZE

Il modello deve essere inviato congiuntamente alla nota di accompagnamento (mod. AA 16), entro il 31 dicembre 1980, al Centro Informativo della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi Tributari, Piazza Marconi n. 15, 00144 Roma, ai sensi dell'art. 16 del D. P. R. 2 novembre 1976 n. 784, modificato dal D. P. R. 23 dicembre 1977, n. 955.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate nel modello senza alcuna abbreviazione.
Il cognome e il nome devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di altra natura.
Le date devono essere espresse in forma numerica. Per l'anno indicare le ultime due cifre.
La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (Roma = RM).

In corrispondenza di ogni lettera riportata sul modello si chiarisce:

(*a*) compilare soltanto se il soggetto cui si riferisce la comunicazione è persona fisica;

(*b*) il numero di codice fiscale delle persone fisiche è formato da 16 caratteri alfanumerici oppure, se provvisorio, da 11 caratteri numerici;

(*c*) compilare soltanto se il soggetto cui si riferisce la comunicazione non è persona fisica;

(*d*) il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da undici caratteri numerici;

(*e*) indicare la data in cui è stata presentata la richiesta d'integrazione; ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D. P. R. 784/76;

(*f*) barrare la casella in caso di mancata richiesta d'integrazione;

(*g*) compilare soltanto la sezione che interessa, barrando la relativa casella [1], [2] o [3] ed indicando gli altri dati richiesti.

Nel caso di licenza, autorizzazione o concessione ne va indicato il tipo barrando la corrispondente casella da [A] ad [R];

(*h*) per le iscrizioni nei registri delle Ditte e negli Albi degli Artigiani indicare il codice ISTAT dell'attività esercitata come da tabella allegata;

(*i*) indicare i termini di validità; nel caso di licenza, autorizzazione o concessione a tempo indeterminato indicare soltanto il termine iniziale;

(*l*) indicare, rispettivamente, la data della comunicazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'Ente che la effettua. La comunicazione deve essere sottoscritta dal funzionario incaricato secondo l'ordinamento dell'Ente stesso.

MOD. AA17 COPIA PER L'ENTE

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 784/76 e successive modificazioni

PERSONE FISICHE *(a)*
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

COGNOME 1	NOME 2	DATA DI NASCITA 3 giorno mese anno	SESSO 4 (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA 5	PROV. (sigla) 6	NUMERO DI COD. *(b)* FISCALE 7

DOMICILIO FISCALE (o residenza)

COMUNE 8	PROV. (sigla) 9	VIA E NUMERO CIVICO 10	C.A.P. 11

ALTRI SOGGETTI (SOCIETÀ, ENTI, ASSOCIAZIONI ECC.) *(c)*
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SEGUE DENOMINAZIONE 12	NUMERO DI CODICE FISCALE *(d)* 13

DOMICILIO FISCALE (o sede)

COMUNE 14	PROV. (sigla) 15	VIA E NUMERO CIVICO 16	C.A.P. 17

DATA DI RICHIESTA DELL'INTEGRAZIONE (e)
18 giorno mese anno

☐ *(f)*

1	**ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE DITTE** *(g)* **O ALBO DEGLI ARTIGIANI**	NUMERO D'ISCRIZIONE 19	COD. ATT. *(h)* 20 ramo classe	DATA D'ISCRIZIONE 21 giorno mese anno

2	**ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI** *(g)*	EVENTUALE NUMERO D'ISCRIZIONE 22	DATA D'ISCRIZIONE 23 giorno mese anno

3	**LICENZA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE** *(g)*	*NUMERO e/o SIGLA DELLA LICENZA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE* 24

25

A Autorizzazione a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici.

B Autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

C Autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche.

D *Autorizzazione o licenza per l'esercizio del commercio.*

E Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti.

F Licenza di pubblico esercizio.

G Licenza di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche.

H Licenza di esercizio di investigazioni o ricerche per *la raccolta di informazioni per conto di privati.*

I Licenza di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture.

L Licenza di produzione, commercio e mediazione di oggetti e metalli preziosi.

M Concessione di aree pubbliche.

N Concessione del permesso di ricerca mineraria.

O *Autorizzazione per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee.*

P Licenza, autorizzazione e concessione per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

Q Concessione all'apertura e al funzionamento di scuole non statali.

R Concessione in materia edilizia ed urbanistica rilasciata ai sensi della legge 28/1/1977 n. 10.

VALIDITA' LICENZA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE *(i)*
DAL (Termine iniziale) 26 giorno mese anno
AL (Termine finale) 27 giorno mese anno

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE
(da apporre eventualmente con timbro) *(l)*

DENOMINAZIONE DELL'ENTE 29

NUMERO DI CODICE FISCALE 30

DATA *(l)*
28 giorno mese anno

FIRMA *(l)*

TABELLA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

1.01 – Agricoltura
1.02 – Zootecnia
1.03 – Foreste
1.04 – Caccia e pesca
1.05 – Attività connesse con l'agricoltura

INDUSTRIE ESTRATTIVE

2.01 – Estrazione di carboni fossili e di torba
2.02 – Estrazione di combustibili liquidi e gassosi
2.03 – Estrazione di minerali metalliferi
2.04 – Estrazione di altri minerali

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

3.01 – Industrie alimentari e affini (1)
3.02 – Industria del tabacco
3.03 – Industrie della seta, del cotone e della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche
3.04 – Industrie della lana
3.05 – Industrie delle fibre dure e tessili varie
3.06 – Industrie del vestiario e dell'abbigliamento
3.07 – Industrie delle calzature
3.08 – Industrie delle pelli e del cuoio (escluse le calzature)
3.09 – Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
3.10 – Industrie del legno (escluse le industrie del mobilio)
3.11 – Industrie metallurgiche
3.12 – Industrie della costruzione di macchine non elettriche, di carpenteria metallica e simili
3.13 – Industrie della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di telecomunicazione e affini
3.14 – Meccanica di precisione; fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini
3.15 – Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie
3.16 – Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini
3.17 – Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusi i derivati del petrolio e del carbone)
3.18 – Industrie chimiche
3.19 – Industrie dei derivati del petrolio e del carbone
3.20 – Industrie della gomma elastica
3.21 – Industrie per la produzione della cellulosa per usi tessili, delle fibre tessili artificiali e sintetiche
3.22 – Industrie della carta e della cartotecnica
3.23 – Industrie poligrafiche, editoriali e affini
3.24 – Industrie foto-fono-cinematografiche
3.25 – Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.26 – Industrie manifatturiere varie

INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

4.01 – Industrie delle costruzioni
4.02 – Industrie dell'installazione di impianti da parte di aziende specializzate non costruttrici

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS - DISTRIBUZIONE DI ACQUA

5.01 – Produzione e distribuzione di energia elettrica
5.02 – Produzione e distribuzione di gas
5.03 – Distribuzione di acqua

COMMERCIO

6.01 – Commercio all'ingrosso
6.02 – Commercio al minuto di generi alimentari
6.03 – Commercio al minuto di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento
6.04 – Commercio al minuto di prodotti meccanici e articoli vari
6.05 – Commercio al minuto di generi diversi, alimentari e non alimentari (2)
6.06 – Commercio ambulante
6.07 – Alberghi e pubblici esercizi
6.08 – Attività ausiliarie del commercio

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

7.01 – Trasporti ferroviari e tramviari estraurbani
7.02 – Trasporti estraurbani su strada
7.03 – Trasporti urbani
7.04 – Trasporti lacuali e fluviali
7.05 – Trasporti marittimi
7.06 – Trasporti aerei
7.07 – Attività ausiliarie dei trasporti
7.08 – Comunicazioni

CREDITO, ASSICURAZIONE E GESTIONI FINANZIARIE

8.01 – Credito
8.02 – Assicurazione
8.03 – Gestioni finanziarie

SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI VARIE

9.01 – Servizi per l'igiene e la pulizia
9.02 – Servizi dello spettacolo
9.03 – Servizi sanitari
9.04 – Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale
9.05 – Attività legali, commerciali, tecniche e artistiche
9.06 – Enti e associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
9.07 – Enti e istituzioni ecclesiastiche e religiose
9.08 – Servizi vari, non altrove classificati

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.01 – Amministrazione centrale dello Stato
10.02 – Amministrazione locale dello Stato
10.03 – Enti, istituzioni e amministrazioni statali straniere e organizzazioni internazionali

(1) Escluse le attività di trasformazione dei prodotti agricoli annesse ad aziende agricole (comprese nella classe 1.05)
(2) Devono comprendersi gli esercizi di commercio al minuto forniti di licenza per la vendita contemporanea di generi alimentari e non alimentari.

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

Per le comunicazioni all'anagrafe devono essere utilizzati come supporti esclusivamente nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

registrazione a 9 tracce;
densità (numero di caratteri per pollice) 800, 1.600, 6.250;
codifica EBCDIC;
tipo NO LABEL;
organizzazione records a lunghezza fissa bloccati;
lunghezza logica 336 caratteri;
lunghezza fisica 6.720 caratteri (fattore di bloccaggio = 20).

La comunicazione sarà costituita da uno o più nastri con relativa nota di accompagnamento (mod. AA16).

Seguono le descrizioni dell'etichetta da apporre sui nastri e delle modalità di registrazione del contenuto.

Caratteristiche dell'etichetta da apporre su ogni nastro magnetico.

L'etichetta dovrà contenere nell'ordine i seguenti dati:

ente fornitore: (denominazione dell'ente);
densità: (in caratteri per pollice);
contenuto: comunicazioni all'A.T. (censimento);
destinatario: C.I.O.S.T.;
note: (numero progressivo d'invio);
data: (data d'invio).

Modalità di registrazione.

Nel caso che un nastro magnetico non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, verranno inviati più nastri magnetici caratterizzati da progressivi d'invio differenti (da indicare sulla etichetta dei supporti).

Ogni nastro magnetico conterrà nell'ordine:

record di testa;
i records contenenti i dati oggetto della comunicazione;
record di coda.

Il contenuto dei campi dei suddetti records è esclusivamente formato da campi alfanumerici e numerici formato carattere (EBCDIC):

campi alfanumerici: contenenti caratteri numerici e lettere dell'alfabeto con esclusione di caratteri speciali. Il contenuto va allineato a sinistra con impostazione dei caratteri non utilizzati a spazio;

campi numerici: contengono esclusivamente caratteri numerici; vanno allineati a destra con inserimento di eventuali zeri a sinistra.

Caratteristiche del record di testa.

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Codice record	1	Ø (zero)
2	Progressivo d'invio	2	Numerico (Ø 1 e seguenti)
3	Codice fiscale dell'ente che effettua le comunicazioni	11	Numerico
4	Denominazione dell'ente che effettua le comunicazioni	50	Alfanumerico
5	Riempimento	272	Alfanumerico impostato a spazi

CARATTERISTICHE DEI RECORDS CONTENENTI I DATI OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

(Camere di commercio)

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Codice record	1	1
2	Cognome	24	Alfanumerico
3	Nome	20	Alfanumerico
4	Data di nascita	6	Numerico (*)
5	Sesso	1	M o F
6	Comune (o stato estero di nascita)	25	Alfanumerico
7	Provincia di nascita	2	Alfanumerico
8	Numero di codice fiscale	16	Alfanumerico
9	Domicilio o residenza: Comune	25	Alfanumerico
10	Domicilio fiscale o residenza: Provincia	2	Alfanumerico
11	Domicilio fiscale o residenza: Via e n. civico	35	Alfanumerico
12	Domicilio fiscale o residenza: C.A.P.	5	Numerico
13	Denominazione o rag. sociale	60	Alfanumerico
14	Numero di codice fiscale	11	Numerico
15	Domicilio fiscale o sede: Comune	25	Alfanumerico
16	Domicilio fiscale o sede: Provincia	2	Alfanumerico
17	Domicilio fiscale o sede: Via e n. civico	35	Alfanumerico
18	Domicilio fiscale o sede: C.A.P.	5	Numerico
19	Data di richiesta di integrazione	6	Numerico (*)
20	Indicatore di richiesta di integrazione	1	Ø per mancata richiesta 1 per presentata richiesta
21	Numero di iscrizione al Registro delle Ditte o Albo degli Artigiani	16	Alfanumerico
22	Codice di attività (ISTAT)	4	Numerico
23	Data d'iscrizione	6	Numerico (*)
24	Riempimento	3	Alfanumerico impostato a spazi

CARATTERISTICHE DEI RECORDS CONTENENTI I DATI OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

(Ordini professionali)

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Codice record	1	2
2	Cognome	24	Alfanumerico
3	Nome	20	Alfanumerico
4	Data di nascita	6	Numerico (*)
5	Sesso	1	M o F
6	Comune (o stato estero di nascita)	25	Alfanumerico
7	Provincia di nascita	2	Alfanumerico
8	Numero di codice fiscale	16	Alfanumerico
9	Domicilio fiscale o residenza: Comune	25	Alfanumerico
10	Domicilio fiscale o residenza: Provincia	2	Alfanumerico
11	Domicilio fiscale o residenza: Via e n. civico	35	Alfanumerico
12	Domicilio fiscale o residenza: C.A.P.	5	Numerico
13	Denominazione o rag. sociale	60	Alfanumerico
14	Numero di codice fiscale	11	Numerico
15	Domicilio fiscale o sede: Comune	25	Alfanumerico
16	Domicilio fiscale o sede: Provincia	2	Alfanumerico
17	Domicilio fiscale o sede: Via e n. civico	35	Alfanumerico
18	Domicilio fiscale o sede: C.A.P.	5	Numerico
19	Data di richiesta di integrazione	6	Numerico (*)
20	Indicatore di richiesta di integrazione	1	Ø per mancata richiesta 1 per presentata richiesta
21	Eventuale numero d'iscrizione	16	Numerico
22	Data d'iscrizione	6	Numerico (*)
23	Riempimento	7	Alfanumerico impostato a spazi

CARATTERISTICHE DEI RECORDS CONTENENTI I DATI OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

(Enti che rilasciano licenze, autorizzazioni, concessioni)

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Codice record	1	3
2	Cognome	24	Alfanumerico
3	Nome	20	Alfanumerico
4	Data di nascita	6	Numerico (*)
5	Sesso	1	M o F
6	Comune (o stato estero di nascita)	25	Alfanumerico
7	Provincia di nascita	2	Alfanumerico
8	Numero di codice fiscale	16	Alfanumerico

(*) Nella forma gg mm aa (aa sono gli ultimi 2 caratteri dell'anno).
N.B. — Riferirsi alle indicazioni del mod. AA17.

Posizione	Descrizione del campo		Lunghezza	Contenuto e note
—	—		—	—
9	Domicilio fiscale o residenza	Comune	25	Alfanumerico
10		Provincia	2	Alfanumerico
11		Via e n. civico	35	Alfanumerico
12		C.A.P.	5	Numerico
13	Denominazione o rag. sociale		60	Alfanumerico
14	Numero di codice fiscale		11	Numerico
15	Domicilio fiscale o sede	Comune	25	Alfanumerico
16		Provincia	2	Alfanumerico
17		Via e n. civico	35	Alfanumerico
18		C.A.P.	5	Numerico
19	Data di richiesta di integrazione		6	Numerico (*)
20	Indicatore di richiesta di integrazione		1	Ø per mancata richiesta 1 per presentata richiesta
21	Numero e/o sigla della licenza autorizzazione, o concessione		16	Alfanumerico
22	Tipo della licenza, autorizzazione, concessione		1	Alfanumerico (A-R)
23	Termine iniziale		6	Numerico (*)
24	Termine finale		6	Numerico (*)

Caratteristiche del record di coda.

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
—	—	—	—
1	Tipo record	1	9
2	Progressivo invio	2	Numerico (come record di testa)
3	Numero totale record (esclusi record di testa e coda)	7	Numerico
4	Riempimento	326	Alfanumerico impostato a spazi

(*) Nella forma gg mm aa (aa sono gli ultimi 2 caratteri dell'anno).
N.B. — Riferirsi alle indicazioni del mod. AA17.

(65)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Tassa di iscrizione e di voltura e contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio o facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1979.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione - A.N.C.C., convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312 e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.N.C.C. in data 9 novembre 1978, con la quale si stabiliscono le tariffe per l'anno 1979;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decretano:

Articolo unico

Sono approvate per l'anno 1979 — fatta eccezione per le prove ed i controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche, la cui tariffazione sarà determinata con separato provvedimento — le tasse di iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nelle stesse misure già approvate per l'anno 1978 con decreto ministeriale 7 marzo 1978, con le sole seguenti modificazioni:

tabella *G*, secondo comma: abrogazione del capoverso:

« Per le omologazioni di componenti di produzione e di utilizzazione del calore nonché di apparecchiature di regolazione »;

tabella *H*: sostituzione del terzo comma con il testo che segue:

« Per operazioni e prove che comportino sopralluoghi presso l'utente, sono inoltre dovuti i contributi previsti nel primo e quinto comma della tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità di applicazione di cui al secondo, terzo e sesto comma della citata tariffa II, nonché il rimborso del trattamento completo di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo e delle spese eventuali per trasporto di strumenti ed apparecchiature »;

tabella *H*, tariffa I: abrogazione dei punti:

« 4. Omologazione su componenti produzione calore »;

« 5. Omologazione su componenti utilizzazione calore »;

« 6. Omologazione su apparecchiatura di regolazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

p. *Il Ministro*
del lavoro e della previdenza sociale
PICCINELLI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
PRODI

(151)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle

disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 22 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1977, con il quale è stato ricostituito il comitato predetto;

Vista la nota n. 265/ep del 16 novembre 1978, con la quale la Federazione unitaria lavoratori del gas ha designato il sig. Angelo Brasca quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore, in sostituzione del sig. Gianluigi Truzzi, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Angelo Brasca è nominato membro del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore in sostituzione del sig. Gianluigi Truzzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Norme e criteri per la concessione dell'integrazione alla restituzione comunitaria per l'esportazione di vini da tavola verso i Paesi terzi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso i Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 15 dicembre 1978;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge che concede agli organismi cooperativi di produttori agricoli una integrazione alla restituzione comunitaria di L. 7300 per ettolitro di vino esportato verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie fissano la restituzione e prevede l'adozione di norme e criteri per la sollecita attuazione dell'intervento considerato;

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 957/70 del Consiglio del 26 maggio 1970 recante norme generali per la restituzione alle esportazioni nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 398/76 della commissione del 24 febbraio 1976, che fissa i livelli delle retribuzioni alle esportazioni nel settore vitivinicolo ed indica nell'allegato i Paesi terzi esclusi dalla restituzione comunitaria;

Visto il regolamento (CEE) n. 922/76 della commissione del 22 aprile 1976, e successive modificazioni, recante modifica al regolamento n. 438/71 che stabilisce le condizioni cui è subordinato il beneficio delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

Attesa la necessità di dettare norme e criteri per la attuazione di quanto previsto nel ripetuto art. 1 del citato decreto legge 13 dicembre 1978, n. 794;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi beneficiari della integrazione alla restituzione comunitaria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, per l'esportazione di vini da tavola bianco, rosso e rosato verso determinati Paesi terzi, sono le cooperative di produttori agricoli del settore vitivinicolo di primo e di grado superiore.

Art. 2.

L'integrazione di cui al precedente art. 1 è concessa per i vini da tavola bianchi, rossi e rosati esportati verso tutti i Paesi terzi esclusi i seguenti Paesi per i quali, sulla base delle norme comunitarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non è prevista la restituzione:

Paesi del continente americano e delle isole che ne dipendono politicamente, Algeria, Tunisia, Marocco, Spagna, Portogallo, Romania, Ungheria, Bulgaria, Turchia, Jugoslavia, Grecia, Svizzera, Sud-Africa, Cipro, Israele, Australia e Austria.

Art. 3.

Possono usufruire della integrazione i vini da tavola bianchi, rossi e rosati che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano una gradazione alcolometrica effettiva, determinata per distillazione, non inferiore al 10 % in volume.

La gradazione alcolometrica di cui sopra deve risultare da certificati di analisi rilasciati da laboratori di analisi riconosciuti da questo Ministero, i quali dovranno riportare, altresì, le indicazioni relative al colore, alla quantità, alla gradazione alcolometrica totale ed al tenore di acidità totale espressa in acido tartarico delle partite cui si riferiscono.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere l'integrazione devono pervenire all'A.I.M.A. entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere corredata del regolare contratto di esportazione, recante data certa di stipula del contratto medesimo entro il termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, nel quale devono essere indicati il quantitativo di vino espresso in ettolitri, che non può essere inferiore a 2.000 hl, il colore e la gradazione alcoolica del vino stesso oggetto del contratto nonché il prezzo di ven-

dita F.O.B., ed essere accompagnata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'organismo cooperativo richiedente e dal certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede legale dell'organismo cooperativistico istante.

Art. 5.

Per beneficiare della integrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, l'espletamento delle formalità doganali di esportazione del prodotto deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge.

Art. 6.

Nel caso che il livello della restituzione comunitaria prevista alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, stabilita dal regolamento (CEE) n. 398/76 della commissione in 0,65 U.C. grado/ettolitro, dovesse aumentare, l'importo della integrazione di L. 7300 per ettolitro, fissato dall'art. 1 del citato decreto-legge, sarà ridotto nella stessa misura dell'effettivo aumento per ettolitro, tradotto in lire, della restituzione comunitaria.

Art. 7.

Per beneficiare dell'integrazione gli interessati dovranno presentare all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, copia della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della restituzione comunitaria ed inviata alla intendenza di finanza di Roma, ufficio centralizzato per la restituzione sui prodotti agricoli esportati.

L'A.I.M.A. provvederà al pagamento dell'integrazione non appena l'interessato presenti il certificato rilasciato dall'intendenza di finanza, ufficio centralizzato per la restituzione sui prodotti agricoli esportati, attestante la regolarità della documentazione ai fini della concessione della restituzione comunitaria.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(160)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore dal 1° gennaio al 31 marzo 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 39 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato degli stessi;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1979 al 31 marzo 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata dal 1° gennaio 1979 al 31 marzo 1979 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di collocamento sono determinati con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie	L £.	5.000.000
»	M »	10.000.000
»	N »	50.000.000
»	O »	100.000.000
»	P »	500.000.000
»	Q »	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, fermo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro del tesoro, col decreto di cui al comma secondo dell'art. 1, determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono mensilmente concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le comunicazioni di cui all'articolo precedente, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire entro il termine stabilito di volta in volta con il decreto previsto dal secondo comma dell'art. 1, a mezzo lettera chiusa in busta assicurata con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro contenente tra l'altro il prezzo di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 8.

Con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere disposte emissioni di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia.

Art. 9.

Dal 1° gennaio 1979 al 31 marzo 1979 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1979.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonchè la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonchè il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nello stesso giorno fissato per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal decreto del Ministro del tesoro di cui al comma secondo dell'art. 1 rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni alienati, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi verrà autorizzata, in attesa del completamento delle operazioni di consegna dei buoni ordinari del Tesoro, dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 13.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1979 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* **1979**
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 249

(165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Brindisi	493.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	
Vezzi Portio	856.000

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comuale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	
Vezzi Portio	2.820.000

Con decreti ministeriali 14 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Celle di Bulgheria	13.700.000
Provincia di Savona:	
Bergeggi	5.800.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 27 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Mormanno	41.960.000
Provincia di Padova:	
Castelbaldo	6.450.000
Provincia di Pisa:	
Castelnuovo di Val di Cecina	14.840.000
Provincia di Potenza:	
Rapone	8.310.000

Con decreti ministeriali 27 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Baiano	25.480.000
Sirignano	1.670.000
Provincia di Bologna:	
Castiglione dei Pepoli	75.930.000
Provincia di Cosenza:	
Mormanno	49.510.000
Provincia di Perugia:	
Monte Castello di Vibio	15.530.000
Provincia di Potenza:	
Missanello	17.530.000

Con decreti ministeriali 27 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Baiano	16.420.000
Provincia di Bari:	
Cellamare	4.830.000
Provincia di Bologna:	
Castiglione dei Pepoli	58.020.000
Provincia di Cosenza:	
Mormanno	66.840.000
Provincia di Perugia:	
Monte Castello di Vibio	11.140.000

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 e revoca di precedente decreto.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	
Finale Ligure	82.386.000

(in luogo di quello di L. 135.000.000 autorizzato con il precedente decreto 9 dicembre 1977 che viene revocato).

Revoca di decreto concernente autorizzazione all'amministrazione comunale di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 154 74/0290, il decreto 24 gennaio 1977, pari numero, con il quale il comune di Finale Ligure (Savona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, è revocato.

(Da 1/M a 22/M)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio banche dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A 401 del 10 novembre 1978 relativa ai prestiti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ad istituti ed enti pubblici nonché ad imprese private italiane.

A 402 del 20 novembre 1978 relativa ai conti valutari ed ai conti di attesa ordinari.

A 403 del 4 dicembre 1978 relativa ad operazioni a termine su semi oleosi e farine di estrazione presso le borse merci di Chicago e Rotterdam.

(69)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,40	832,40	832,35	832,40	832,40	832,30	832,50	832,40	832,40	832,40
Dollaro canadese	700,80	700,80	701 —	700,80	700,80	700,29	700,50	700,80	700,80	700,80
Franco svizzero	506,78	506,78	508 —	506,78	506,78	507,80	507,21	506,78	506,78	506,75
Corona danese	163,31	163,31	163,80	163,31	163,31	163,37	163,33	163,31	163,31	163,30
Corona norvegese	165,33	165,33	165,80	165,33	165,73	165,90	165,75	165,33	165,33	165,75
Corona svedese	192,52	192,52	193,70	192,52	192,52	192,60	192,58	192,52	192,52	192,50
Fiorino olandese	419,75	419,75	420 —	419,75	419,75	419,72	419,68	419,75	419,75	419,75
Franco belga	28,748	28,748	28,78	28,748	28,74	28,77	28,762	28,748	28,748	28,75
Franco francese	197,55	197,55	198,20	197,55	197,75	197,65	197,55	197,55	197,55	197,55
Lira sterlina	1682,40	1682,40	1682,75	1682,40	1682,40	1681,83	1682,05	1682,40	1682,40	1682,40
Marco germanico	452,85	452,85	453,50	452,85	452,85	452,88	452,90	452,85	452,85	452,85
Scellino austriaco	61,809	61,809	61,85	61,809	61,80	61,85	61,77	61,809	61,809	61,80
Escudo portoghese	18,20	18,20	17,93	18,20	18,20	17,97	17,95	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,90	11,912	11,91	11,91	11,90
Yen giapponese	4,258	4,258	4,27	4,258	4,25	4,25	4,259	2,258	4,258	4,25

Media dei titoli dell'8 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,775
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,625
» 5,50% » » 1968-83	83,450
» 5,50% » » 1969-84	80,450
» 6% » » 1970-85	80,150
» 6% » » 1971-86	78,050
» 6% » » 1972-87	76 —
» 9% » » 1975-90	79,200
» 9% » » 1976-91	83,500
» 10% » » 1977-92	85,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,725
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	101,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,200
» » » » 1-1-1978/80	100,950
» » » » 1-3-1978/80	100,750
» » » » 1-6-1978/80	100,625
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-4-1979 I emiss.	99,400
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,100
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	94,525
» » Pol. 9% 1-1-1980	97,625
» » » 10% 1-1-1981	96,050
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	82,225
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,100
» » » 12% 1-4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,45
Dollaro canadese	700,65
Franco svizzero	506,995
Corona danese	163,32
Corona norvegese	165,74
Corona svedese	192,55
Fiorino olandese	419,715
Franco belga	28,755
Franco francese	197,55
Lira sterlina	1682,225
Marco germanico	452,875
Scellino austriaco	61,789
Escudo portoghese	18,075
Peseta spagnola	11,911
Yen giapponese	4,258

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a venti posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 capoverso, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi d'accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Vista la nota 26 maggio 1978, n. 165674 del Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a venti posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il 35° anno di età, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale e sottufficiale nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500 (lire millecinquecento), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza con l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, piazza J. F. Kennedy, EUR, nei giorni 20 e 21 giugno 1979, con inizio alle ore otto antimeridiane (*).

(*) Il secondo comma dell'art. 6 è stato così modificato con decreto ministeriale 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978, registro n. 28, foglio n. 77.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il

grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al conservatore (prima classe di stipendio) della carriera direttiva degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 121

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA-OSTIENSE

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . . . presso l'Università . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito nè dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è cessato dal servizio per decadenza dal l'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957; dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . . (ovvero allega ricevuta n. . . . in data . . . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di . . . . . .) (5).

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Torino c/c n. 2/6532;
archivio notarile di Milano c/c n. 18724203;
archivio notarile di Bologna c/c n. 13331400;
archivio notarile di Roma c/c n. 31492002;
archivio notarile di Napoli c/c n. 00160804;
archivio notarile di Palermo c/c n. 7/408.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch - 8-*bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(57)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a trentasei posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 21 del 15 novembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1978, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a sedici posti (aumentati a trentasei con decreto del 13 luglio 1977) di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1976.

(58)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Fera Giacomo, nato a Monopoli il 6 aprile 1944 . . . punti 100 su 100
2. Severini Francesco, nato a Cetraro il 4 gennaio 1940 . . . » 95 »
3. Angioni Giuseppe, nato a Cagliari il 12 novembre 1942 . . . » 91 »
4. Caprioli Severino, nato ad Olgiate Olona il 29 maggio 1944 . . . » 90 »
5. Ciammarughi Renzo, nato ad Alessandria il 7 agosto 1938 . . . » 90 »
6. Faella Francesco Saverio, nato a Castellammare di Stabia il 5 settembre 1946 . . . » 90 »
7. Maio Giuseppe, nato a Vitulano il 25 maggio 1944 . . . » 90 »
8. Doddi Marcello, nato a Tivoli il 15 marzo 1937 . . . » 88 »
9. Zabberoni Werther, nato a Ravenna il 31 luglio 1943 . . . » 88 »
10. Demartino Giuseppe, nato a San Luca il 10 aprile 1943 . . . » 86 »
11. Fresia Angela Francesca, nata a Genova il 15 settembre 1940 . . . punti 86 su 100
12. Cibelli Michele, nato ad Orsara di Puglia il 14 settembre 1935 . . . » 85 »
13. Ciffo Filippo, nato a Catania il 9 settembre 1945 . . . » 85 »
14. Cirillo Luigi, nato a Torre del Greco il 1° febbraio 1937 . . . » 85 »
15. Ferraro Teresa, nata a S. Giuseppe Vesuviano il 15 luglio 1937 . . . » 85 »
16. Pellegrino Alfonso, nato a Salerno il 17 giugno 1928 . . . » 83 »
17. Graziani Rocco Vittorio, nato a Roccamontepiano il 16 agosto 1940 . . . » 82 »
18. Catalimi Maria Gabriella, nata a Lanciano l'11 dicembre 1943 . . . » 80 »
19. Fiorentino Flavio, nato a Positano il 31 luglio 1937 . . . » 80 »
20. Matarrese Michele, nato a Laterza il 22 maggio 1940 . . . » 80 »
21. Di Nardo Vincenzo, nato a Capracotta il 4 maggio 1944 . . . » 78 »
22. Ghinelli Florio, nato a Vigatto (Parma) il 18 gennaio 1944 . . . » 78 »
23. Mancini Antonio, nato a Napoli il 5 agosto 1936 . . . » 78 »
24. Petronio Antonio, nato a Sambiase il 21 agosto 1945 . . . » 75 »
25. Ribacchi Roberto, nato a Roma il 4 novembre 1939 . . . » 75 »
26. Crapa Giuseppe, nato a Civitella del Tronto l'11 novembre 1944 . . . » 70 »
27. Del Vecchio Mario, nato a Portici il 24 gennaio 1930 . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10242)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Sottini Massimo, nato a Firenze l'8 settembre 1945 . . . punti 90 su 100
2. Belsanti Michele, nato a Palazzo S. Gervasio il 29 novembre 1944 . . . » 85 »
3. Cigliano Alfredo, nato a Napoli il 3 agosto 1946 . . . » 85 »
4. Luccarelli Giovanni, nato a Milano il 28 agosto 1941 . . . » 85 »
5. Marra Antonino, nato a Domodossola (Novara) il 17 febbraio 1940 . . . » 85 »
6. Melis Sandro, nato a Cagliari l'11 settembre 1946 . . . » 85 »
7. Fascendini Albino, nato a Verceia il 18 agosto 1937 . . . » 80 »
8. Giordano Carmine, nato a Pagani il 28 settembre 1944 . . . » 80 »
9. Giuffrè Francesco, nato a Catania il 18 luglio 1944 . . . » 80 »
10. Tonnarelli Gian Piero, nato a Legnano il 1° dicembre 1945 . . . » 80 »

11. Turazzi Sergio, nato a S. Maria di Zevio l'8 aprile 1944 — punti 80 su 100
12. Canova Alessandro, nato a Roma il 23 marzo 1944 — » 75 »
13. Capra Enrico, nato ad Alessandria il 18 novembre 1945 — » 75 »
14. De Michele Antonino, nato a Palermo l'11 gennaio 1941 — » 75 »
15. Forlì Cesare, nato a Massa il 9 agosto 1941 — » 75 »
16. Frank Franco, nato a Merano (Bolzano) l'11 gennaio 1942 — » 75 »
17. La Seta Filippo, nato a Sciacca il 23 agosto 1945 — » 75 »
18. Massari Alberto, nato a Comunanza il 19 giugno 1940 — » 75 »
19. Sparacio Gaetano, nato a Palermo il 31 maggio 1942 — » 75 »
20. Ventura Fausto, nato a Catania il 5 giugno 1944 — » 75 »
21. Cancelliere Michele, nato a S. Croce Camerina il 30 gennaio 1940 — » 70 »
22. Parenti Giuliano Francesco, nato a Prato il 19 novembre 1941 — » 70 »
23. Passoni Maria, nata a Milano il 4 luglio 1939 . — » 70 »
24. Pauri Fausto, nato a Porto Recanati il 17 febbraio 1946 — » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10243)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Vetrone Domenico Antonio, nato ad Apollosa il 9 settembre 1941 . — punti 95 su 100
2. Modestino Pietro, nato a Paternopoli il 27 ottobre 1941 — » 90 »
3. Noviello Antonio, nato a Monteforte Irpino il 25 aprile 1939 . — » 90 »
4. Ricci Silvio, nato a Sassuolo il 9 febbraio 1944 — » 90 »
5. Adamo Mario Salvatore, nato a Canicattì il 20 settembre 1942 . — » 88 »
6. De Dominicis Ennio, nato a Petacciato il 25 settembre 1946 . — » 88 »
7. Amici Roberto, nato a Tivoli il 10 settembre 1945 . — » 86 »
8. Ciliberto Guglielma Rita, nata a Crotone il 30 gennaio 1945 . . — » 86 »
9. Donzelli Mario, nato a Reggio Calabria il 5 agosto 1945 . — » 86 »
10. Martino Domenico, nato a Grottaminarda — » 85 »
11. Putzu Maria Luisa, nata a Pisa il 17 maggio 1946 . — » 85 »
12. Alboni Paolo, nato a Russi il 5 ottobre 1944 . . . . — » 84 »
13. Bonocore Salvatore, nato a Palermo il 20 febbraio 1945 . . . . — punti 84 su 100
14. Corbara Federico, nato a Bibbiano il 4 aprile 1944 . . . . — » 84 »
15. D'Antoni Gaetano, nato a Palermo il 14 luglio 1945 . . . . — » 84 »
16. Menozzi Carlo, nato a Reggio Emilia l'8 luglio 1944 . . . . — » 84 »
17. Ranieri Leonardo, nato a Bari il 5 novembre 1938 . . . . — » 84 »
18. Varì Natale, nato a Soriano Calabro il 20 novembre 1945 . . . . — » 84 »
19. Selvaggi Rito, nato a Mezzanego il 1° gennaio 1938 . . . . — » 82 »
20. Celani Mario, nato ad Alatri il 20 luglio 1942 . . . . — » 80 »
21. Cornia Manlio Enrico, nato a Castelfranco Emilia il 18 maggio 1943 . . . . — » 80 »
22. D'Alessandro Berardino, nato a Pisticci il 6 marzo 1946 . . . . — » 80 »
23. De Simone Giuseppe, nato a Roma il 31 gennaio 1937 . . . . — » 80 »
24. Fraticelli Franco, nato a Campobasso il 9 marzo 1943 . . . . — » 80 »
25. Graziina Augusta, nata a Gallarate il 1° marzo 1943 . . . . — » 80 »
26. Iappelli Renato, nato a Bressanone l'8 giugno 1945 . . . . — » 80 »
27. Indelicato Vincenzo, nato a Sciacca il 29 aprile 1941 . . . . — » 80 »
28. Medugno Gregorio, nato a Mercato San Severino il 27 maggio 1946 . . . . . . — » 80 »
29. Nascimbeni Ferruccio, nato a Macerata il 13 novembre 1938 . . . . — » 80 »
30. Sica Giuseppe, nato a S. Candido il 7 agosto 1941 . . . . — » 80 »
31. Trivellato Mario, nato a Padova il 4 aprile 1942 . . . . — » 80 »
32. Gerboni Salvatore, nato a Gela il 3 luglio 1944 . . . . — » 79 »
33. Lucangeli Francesco, nato a Montottone il 7 ottobre 1942 . . . . — » 79 »
34. Commodo Enzo Maria, nato a Fermo il 31 agosto 1943 . . . . — » 78 »
35. Di Marcotullio Giovanni, nato a Roma il 20 dicembre 1939 . . . . — » 78 »
36. Di Maria Bernardo, nato a Palermo l'11 aprile 1946 . . . . — » 78 »
37. Donnangelo Liana, nata a Oriolo Calabro il 15 aprile 1941 . . . . — » 78 »
38. Dugoni Donato, nato a Modena il 14 aprile 1940 . . . . — » 78 »
39. Mancone Camillo, nato ad Acquafondata il 1° maggio 1943 . . . . — » 78 »
40. Maniscalco Manfredi, nato a Palermo il 9 aprile 1943 . . . . — » 78 »
41. Marinoni Giampietro, nato a Villanova d'Ardenghi il 15 febbraio 1945 . . . . . — » 78 »
42. Mitolo Emanuele, nato a Bari il 7 settembre 1937 . . . . — » 78 »
43. Russo Innocenzo, nato a Frattamaggiore il 5 marzo 1943 . . . . — » 78 »
44. Sindici Maria Grazia, nata a Gemona del Friuli il 18 agosto 1937 . . . . . — » 78 »
45. Terrazzino Raffaele, nato a Raffadali il 16 maggio 1943 . . . . — » 78 »
46. Liistro Michele, nato a Solarino il 12 agosto 1942 . . . . — » 77 »
47. Alivesi Gavino, nato a Sassari il 3 settembre 1939 . . . . — » 76 »
48. Bevilacqua Pietro, nato a Lunano il 26 giugno 1941 . . . . — » 76 »
49. Brienza Arnaldo, nato a Rionero in Vulture il 22 dicembre 1942 . . . . . . — » 76 »
50. Capestro Francesco, nato a Leverano (Lecce) il 3 febbraio 1938 . . . . . . — » 76 »
51. Concetti Massimo, nato a Fermo il 25 novembre 1945 . . . . — » 76 »
52. Crescimanno Alberto, nato a Nicosia il 26 febbraio 1942 . . . . — » 76 »
53. Domenichini Giacomo, nato a Modena il 24 giugno 1945 . . . . — » 76 »

54. Mira Girolamo, nato a Siculiana il 5 marzo 1945 punti 76 su 100
55. Rigatelli Giorgio, nato a Cerea il 23 agosto 1942 . » 76 »
56. Rota Baldini Marina, nata a Verbania il 19 novembre 1942 . » 76 »
57. Sabatini Giuseppe, nato a Pescocostanzo il 13 settembre 1930 . » 76 »
58. Attisano Nicola, nato a Reggio Calabria il 1° aprile 1941 . » 75 »
59. Caprio Franco, nato a Caposele il 21 febbraio 1943 » 75 »
60. Cutolo Carlo, nato a Potenza il 2 dicembre 1934 . » 75 »
61. Giordano Filippo, nato a Serino il 5 marzo 1940 » 75 »
62. Pavarani Antonio, nato a Parma il 21 marzo 1943 » 75 »
63. Sannito Nicola, nato a Trani il 10 dicembre 1943 . » 75 »
64. Scialdone Antonino, nato a Vitulazio il 13 marzo 1944 » 75 »
65. Silicani Rodolfo, nato a Seravezza il 25 agosto 1939 » 75 »
66. Vicini Umberto, nato a Milano il 21 luglio 1944 . » 75 »
67. Battaglia Ciro, nato a Napoli-Barra il 15 aprile 1939 » 74 »
68. Bonolis Gaetano, nato a Teramo il 23 agosto 1941 » 74 »
69. Cavallaro Lucio, nato a Giarre-Riposto il 1° giugno 1941 . » 74 »
70. Contuzzi Vito, nato a Montescaglioso il 13 ottobre 1934 » 74 »
71. Del Vecchio Silvio, nato a Roma il 10 giugno 1942 » 74 »
72. Ferranti Pietro, nato a Spoleto il 12 ottobre 1945 . » 74 »
73. Fraterrigo Francesco, nato a Trapani il 9 aprile 1939 . » 74 »
74. Giannone Salvatore, nato a Pozzallo il 7 agosto 1943 » 74 »
75. Grassi Giorgio, nato a Mottola l'8 gennaio 1941 » 74 »
76. Grasso Sebastiano, nato ad Acireale l'8 febbraio 1939 . » 74 »
77. Greco Enrico-Maria, nato a Fabriano il 9 maggio 1944 » 74 »
78. Liguori Antonio, nato a Napoli il 24 novembre 1944 . » 74 »
79. Malfitano Dario, nato a Caltagirone il 5 marzo 1945 » 74 »
80. Manusia Franco, nato a Harrar il 3 novembre 1942 . » 74 »
81. Mazzilli Alfredo, nato a La Spezia il 27 luglio 1945 » 74 »
82. Niccoli Pietro, nato a Domanico il 4 dicembre 1945 . » 74 »
83. Petroboni Vincenzo, nato a Botticino l'8 settembre 1941 » 74 »
84. Polini Vincenzo, nato a Taranto il 28 febbraio 1939 » 74 »
85. Rocchini Paolo, nato a Roma il 30 giugno 1938 . » 74 »
86. Simonetta Antonio, nato a Reggio Calabria il 3 agosto 1939 . » 74 »
87. Bomba Maria Amedea, nata a Monterotondo il 27 giugno 1945 . » 73 »
88. Buccheri Ezio, nato a Palermo il 6 luglio 1927 . » 73 »
89. Farroni Aldo, nato a Piacenza il 19 agosto 1925 . » 73 »
90. Nicastro Giuseppe, nato a Pachino il 26 ottobre 1934 » 73 »
91. Russo Vittorio, nato a Foggia il 4 novembre 1940 . » 73 »
92. Solani Giuseppe, nato a Terni il 20 maggio 1941 . » 73 »
93. Bianchi Alfio Ernesto, nato a Milano il 16 agosto 1941 » 72 »
94. Binaghi Pietro Carlo, nato a Milano il 10 gennaio 1945 . » 72 »
95. Galantino Alessandro, nato a Rimini il 19 gennaio 1943 . . . . » 72 »
96. Lucantoni Antonio, nato a Sulmona il 27 agosto 1939 . . . . punti 72 su 100
97. Moracchini Piervittorio, nato a Torino il 1° febbraio 1938 . . . . » 72 »
98. Napolitano Francesco, nato a Comiziano il 28 settembre 1941 . . . . » 72 »
99. Ramoni Nazzareno, nato a Teramo il 20 gennaio 1940 . . . . » 72 »
100. Rea Franco, nato a Napoli il 1° settembre 1938 . . . . » 72 »
101. Sciahbasi Gholamhossein, nato a Tehran il 17 febbraio 1941 . . . . » 72 »
102. Terranova Peppino, nato ad Erba il 17 marzo 1944 . . . . » 72 »
103. Trotta Aldo, nato a Capracotta il 3 agosto 1943 . . . . » 72 »
104. Amodio Francesco Saverio, nato a S. Anastasia il 1° gennaio 1936 . . . . » 70 »
105. Ingianni Giov. Battista, nato a Marsala il 16 aprile 1943 . . . . » 70 »
106. Mastrangelo Giuseppe, nato a Foggia il 14 settembre 1941 . . . . » 70 »
107. Messina Giuseppe, nato ad Acireale il 14 marzo 1941 . . . . » 70 »
108. Monesi Gabriela, nata a Ficarolo l'8 marzo 1943 . . . . » 70 »
109. Oliva Alfonso, nato a S. Marzano sul Sarno il 6 luglio 1926 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10241)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Gallotti Roberto, nato a Voghera il 20 aprile 1943 . . . . punti 100 su 100
2. Minale Carmine, nato a Napoli il 21 settembre 1943 . . . . » 100 »
3. Pucci Antonio, nato a Tortora il 18 aprile 1942 . . . . » 98 »
4. Calza Giovanni, nato a Piacenza il 13 febbraio 1943 . . . . » 95 »
5. Staibano Mario, nato a Roma il 27 febbraio 1941 . . . . » 90 »
6. De Donato Gaetano, nato a Napoli il 18 novembre 1942 . . . . » 87 »
7. Redaelli Sofia, nata a Milano il 24 maggio 1940 . . . . » 85 »
8. Calamai Giancarlo, nato a Firenze il 13 agosto 1943 . . . . » 84 »
9. Valfrè Carlo, nato a Treviso l'11 aprile 1943 . . . . » 82 »
10. Mannatrizio Giuseppe, nato a Catanzaro il 22 settembre 1943 . . . . . » 80 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10244)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo statuto giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Serlenga Luigi, nato a Canosa di Puglia il 13 novembre 1942 . . . . . . punti 100 su 100
2. Vesentini Giuseppe, nato a Trento il 10 maggio 1941 . . . . » 100 »
3. Spinelli Elio, nato ad Asmara il 16 luglio 1944 . . . . » 98 »
4. Franginetti Bressy Massimo, nato a Torino il 23 febbraio 1945 . . . . . » 95 »
5. Gazzaniga Giancarlo, nato a Rivolta d'Adda il 24 settembre 1943 . . . . . » 90 »
6. Morelli Biagiantonio, nato a Teramo il 1° luglio 1939 . . . . » 90 »
7. Saccardo Marcellino, nato a Zevio il 31 maggio 1939 . » 90 »
8. Sità Domenico, nato a Bruzzano Zeffirio il 15 settembre 1940 » 90 »
9. Castrignanò Paolo Antonio, nato a Calimera l'11 settembre 1928 . » 86 »
10. Medicina Liliana, nata a Campomorone il 25 agosto 1945 » 86 »
11. Barba Vito Raffaele, nato a Monteroni di Lecce il 18 febbraio 1945 . » 85 »
12. Carollo Gaetano, nato a Schio il 24 novembre 1941 » 84 »
13. La Rosa Giuseppe, nato a Trecastagni il 3 febbraio 1943 » 84 »
14. Stoehr Rolf Heinrich, nato a Trieste il 9 agosto 1942 . » 84 »
15. Ferrera Armando, nato a Palermo l'8 giugno 1942 . » 82 »
16. David Pasquale, nato a Napoli il 15 luglio 1945 » 80 »
17. Quattrocchi Salvo Gian Paolo, nato a Guarda Veneta il 5 giugno 1942 . » 80 »
18. Ferrannini Ermanno, nato a Triggiano il 17 maggio 1944 » 75 »
19. Gilioli Renato, nato a Milano il 19 giugno 1936 . » 75 »
20. Marini Delia, nata a Trieste il 4 maggio 1945. » 75 »
21. Peditto Giuseppe, nato a Messina il 27 luglio 1941 » 74 »
22. Matacera Orlando, nato a S. Caterina dello Ionio il 23 marzo 1939 . » 72 »
23. Panetta Giuseppe, nato a Ferrandina il 26 dicembre 1939 . » 72 »
24. Linfante Pasquale, nato a S. Lupo il 10 aprile 1940 . » 70 »
25. Rossi Francesco, nato a Venafro il 19 settembre 1942 » 70 »
26. Tanga Ugo, nato a Vallata il 6 dicembre 1931. . . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10245)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976, con il punteggio a fianco di ciascun nominativo:

1. Bearzi Italo, nato a Cividale del Friuli (Udine) il 29 marzo 1943 . . . . . . punti 95 su 100
2. Muretto Pietro, nato a Sermide (Mantova) il 18 febbraio 1941 . . . . . » 85 »
3. Lapertosa Gabriella, nata a Recco (Genova) il 1° marzo 1946 . . . . . . » 75 »
4. Singer Maria Teresa, nata a Pisa l'8 aprile 1936 . . . . » 72 »
5. Camagna Maria Teresa, nata a Belluno il 5 febbraio 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10247)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Di Pietro Francesco, nato a Notaresco (Teramo) il 7 novembre 1934 . . . . . . punti 94 su 100
2. Giovannini Giorgio, nato a Novi di Modena l'11 novembre 1938 . . . . . . » 94 »
3. Belloni Enzo, nato a Borgo Valsugana il 15 giugno 1945 . . . . » 90 »
4. Giambalvo Angelo, nato a Firenze il 18 ottobre 1945 . . . . » 90 »
5. Michetti Vito, nato a Bari il 21 marzo 1938 . . . . » 90 »
6. Mosetti Angelo, nato ad Affile (Roma) il 25 agosto 1934 . . . . » 86 »
7. Petronio Antonio, nato a Sambiase il 21 agosto 1945 . . . . » 86 »
8. Bastoni Franco, nato a Trecenta il 10 agosto 1944 . . . . » 85 »

9. Benedetto in Gobbato Pierina, nata a Torino il 10 marzo 1932 . punti 85 su 100
10. Lombardi Sergio, nato a Russi il 14 agosto 1940 » 80 »
11. Mezzetti Franco, nato a Bologna il 2 novembre 1934 » 77 »
12 De Rossi Francesco, nato a Noci il 12 settembre 1945 » 75 »
13. Fedrazzoni Umberto, nato a Sermide il 30 novembre 1941 . » 75 »
14. Marotta Gemma, nata a Mesagne l'11 dicembre 1941 . » 75 »
15. Marroccoli Antonio, nato ad Altamura il 14 novembre 1937 . » 75 »
16. San Lorenzo Italo Umberto, nato a Penna S. Andrea il 9 agosto 1943 . » 75 »
17. Guardo Carmelo, nato a Roma il 18 febbraio 1943 » 74 »
18. Sarti Giorgio, nato a Varese il 3 dicembre 1944 . » 74 »
19. Addari Pierino, nato a Roma il 2 agosto 1944 . » 70 »
20. Marchiello Antonio, nato a Nopoli il 16 giugno 1936 » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10246)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 441/Sanità del 21 luglio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1975;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia per la firma di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Gesualdi dott. Mario, funzionario in servizio presso l'assessorato alla sanità;
Vaccari prof. Francesco, primario medico degli ospedali riuniti di Bergamo;
Valentino, prof. Andrea, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Bergamo;
Venturi dott. Valentino, medico condotto del comune di Dalmine.

Segretario:

Compostella dott. Rinaldo, funzionario in servizio presso il medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 4 ottobre 1978

p. *Il presidente*: MELONI

(10324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1788 in data 3 giugno 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976;
Visto il proprio decreto n. 3459 in data 2 novembre 1978, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Vista la lettera in data 22 novembre 1978, con la quale il dottor Alfio Vecchi, componente della commissione in parola, dichiara la sua impossibilità a prendere parte ai lavori della commissione;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;
Vista la lettera n. 61.3/16328 in data 12 dicembre 1978, con cui l'assessorato regionale alla sanità designa il dott. Arrigo Malavasi, medico provinciale di Modena, in sostituzione del dottor Alfio Vecchi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;
Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Il dott. Arrigo Malavasi, medico provinciale di Modena, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia in sostituzione del dott. Alfio Vecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 19 dicembre 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(10204)

OSPEDALE CIVICO «S. GIUSEPPE» DI ALBANO LAZIALE

Concorso ad un posto di assistente analista addetto al servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche ed emoteca.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista addetto al servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche ed emoteca (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(24/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 55.

Rimborso di sovvenzioni regionali non impegnate in termini dagli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine utile previsto dal secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, per l'impegno, con conseguente obbligazione giuridica a pagare, delle sovvenzioni regionali concesse per il quinquennio 1971-75 in applicazione del capo I di detta legge, è prorogato sino al 31 dicembre 1978.

Per fruire del beneficio della suddetta proroga, le province ed i comuni interessati dovranno farne richiesta all'assessorato regionale dei lavori pubblici entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, indicando l'ammontare delle disponibilità residue ancora da impegnare e le specifiche destinazioni programmatiche delle disponibilità medesime.

Nei caso di lavori in amministrazione diretta, gli stessi dovranno essere improrogabilmente ultimati entro il 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Le disponibilità residue non impegnate al 31 dicembre 1978 sulle sovvenzioni quinquennali di cui al precedente art. 1, ivi comprese le eventuali economie realizzate sui precedenti impegni di spesa e gli interessi attivi maturati sulle competenti giacenze di tesoreria posteriormente al 31 dicembre 1976, debbono essere rimborsate alla Regione con versamento sull'apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione per l'anno 1979, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio nel Bollettino ufficiale della regione sarda.

Analogamente ed entro gli stessi termini del precedente comma, ai tesorieri degli enti locali interessati è fatto obbligo di versare alla Regione — fermo restando l'onere degli altri versamenti dovuti in applicazione del terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 — le disponibilità residue non impegnate al 31 dicembre 1978 sulle sovvenzioni sia dei capi II e III della succitata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, che di quelle del programma straordinario di cui alla legge regionale 4 luglio 1973, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

I fondi di cui all'articolo precedente verranno utilizzati ai sensi dell'art. 17 della sopracitata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e successive modifiche, a favore degli stessi comuni beneficiari.

A tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 è istituito apposito capitolo di spesa.

Art. 4.

In tutti i casi di finanziamenti regionali ai sensi delle vigenti leggi in materia di opere pubbliche, la mancata osservanza da parte degli enti beneficiari degli specifici termini stabiliti per l'appalto delle opere dai competenti atti di programma o dai singoli provvedimenti di finanziamento comporta, decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di notifica all'ente interessato di formale diffida ad adempiere, lo obbligo della revoca dei finanziamenti medesimi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 31 agosto 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 56.

Spese e contributi per studi, ricerche, pubblicazioni, corsi di aggiornamento ed altre iniziative sui problemi dell'autonomia speciale della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle manifestazioni volte a celebrare la ricorrenza trentennale dell'emanazione dello statuto speciale per la Sardegna e dell'elezione del primo consiglio regionale sardo, l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese e ad erogare contributi per studi, ricerche, pubblicazioni, corsi di aggiornamento ed altre iniziative riguardanti i problemi culturali, storici, politici, costituzionali, giuridici, economici e sociali dell'autonomia speciale della Sardegna, anche in relazione ai problemi meridionalistici, regionalistici, europeistici e mediterranei.

Art. 2.

Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate alla presidenza della giunta regionale.

Alle domande di contributo deve essere allegato il rispettivo piano finanziario.

Art. 3.

Sui programmi di attività che si riferiscono all'assunzione delle spese e all'erogazione dei contributi, dev'essere sentito il parere della commissione consiliare competente per materia.

L'ammontare delle spese e dei contributi sarà stabilito con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta medesima, in base ai programmi di attività e ai relativi preventivi di spesa.

Art. 4.

La misura dei contributi può coprire l'intero ammontare delle spese preventivate nei piani finanziari allegati a corredo delle domande.

Art. 5.

Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che saranno designati con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 6.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta medesima, può essere autorizzata l'erogazione di anticipazioni sui contributi deliberati,

nella misura del 50 per cento dei preventivi di spesa riconosciuti ammissibili.

Il saldo verrà erogato a presentazione del consuntivo delle spese sostenute.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il cap. 01024 (tit. 1, sez. 3, cat. 04) « Spese e contributi per studi, ricerche, pubblicazioni, corsi di aggiornamento ed altre iniziative sui problemi dell'autonomia speciale della Sardegna » con lo stanziamento di L. 100.000.000.

A favore del suddetto cap. 01024 è stornata la somma di L. 50.000.000 dal cap. 03016 (voce U dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) e L. 50.000.000 dal cap. 03017 (voce L dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dello assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01024 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1978.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 31 agosto 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. **57.**

Modifica alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernente norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste, nonché all'opzione dei dipendenti statali in posizione di comando in servizio negli uffici stessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, le indennità ordinarie e speciali di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali ed alle guardie forestali regionali ai sensi dell'art. 5, comma sesto, della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, sono corrisposte agli aventi diritto solo ed esclusivamente nella misura fissata dalle leggi statali in vigore al 1° luglio 1978 per il Corpo forestale dello Stato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 settembre 1978

SODDU

(9427)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. **24.**

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 23 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

(9162)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. **21.**

Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di favorire una efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle cooperative agricole, che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci, concede un contributo ai predetti organismi che, insufficientemente dotati di personale dirigente idoneo, assumano con contratto della durata minima di tre anni, personale munito di titolo di studio o che abbia frequentato, con profitto, corsi di formazione per dirigenti di cooperative o corsi di specializzazione in industrie agrarie.

Art. 2.

Il contributo regionale di cui al precedente articolo è commisurato al 50% della spesa occorrente per la corresponsione degli assegni fissi a due unità dirigenti, per lo svolgimento di funzioni di carattere tecnico e/o amministrativo.

E' riconosciuto, ai fini della presente legge, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati agricoli e forestali dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle leggi in vigore.

Art. 3

All'intervento regionale di cui alla presente legge sono ammesse anche le cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni, nonchè le associazioni di imprese agricole singole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica, semprechè le cooperative e le associazioni raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente di azienda.

Il contributo regionale è concesso sulla spesa per una sola unità dedita alla direzione tecnica.

Art. 4.

I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi annualmente e saranno ripetuti per tre anni a favore dello stesso beneficiario.

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con il provvedimento di concessione dell'intervento, una anticipazione pari al 50% del contributo annuale.

Art. 5.

Le agevolazioni della presente legge sono cumulabili con quelle previste dall'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285 « Provvedimenti per l'occupazione giovanile », e successive modificazioni, semprechè l'assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali di cui all'art. 4 della precitata legge.

Nel caso in cui l'assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali, le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7 della presente legge sono delegate ai comuni competenti per territorio.

Art. 6.

Agli effetti della presente legge è ritenuto titolo idoneo per lo svolgimento delle funzioni a carattere tecnico la laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrario, nel rispetto delle norme che regolano le rispettive professioni; e per le funzioni a carattere amministrativo-contabile il diploma di laurea conseguito presso facoltà a contenuto economico-giuridico-amministrativo o il diploma di scuola di 2° grado.

Il contributo regionale sarà accordato, tuttavia, anche per il caso di assunzioni di personale munito di licenza di scuola media inferiore purchè lo stesso abbia frequentato, con profitto, corsi o tirocini pratici di specializzazione in materia di cooperazione agricola.

Art. 7.

All'attuazione dello specifico intervento si provvederà su domanda degli interessati, da presentarsi in carta semplice all'assessorato regionale all'agricoltura, con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, previa istruttoria e parere da parte dell'E.R.S.A.P. entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

In mancanza di tale adempimento nel predetto termine provvederà l'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 8.

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvede introducendo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - parte II[a] spese - le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Rubrica IV - Agricoltura

Cap. 243-*bis*. — Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente . . L. 2.000.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 352. — Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo - 801 - Agricoltura . . . . L. 2.000.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 giugno 1978

ROTOLO

Il Governo della Repubblica non si è opposto all'ulteriore corso della legge regionale riguardante gli incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole, fermo comunque restando l'obbligo di questa Regione di adeguarsi agli eventuali rilievi della commissione C.E.E.

Con l'occasione il Governo ha rappresentato la necessità che l'art. 7 sia modificato nel senso di prevedere solo la presentazione della domanda da parte degli interessati senza alcuna specificazione se la domanda stessa debba essere semplice o in bollo atteso che la specificazione è riservata alla competenza statale in materia fiscale.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1978, n. **22.**

Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE ALLE IMPRESE ARTIGIANE PUGLIESI SUI MUTUI A MEDIO TERMINE SU PREFINANZIAMENTI E CONCESSIONE DI GARANZIA REGIONALE.

Art. 1.

La Regione concede contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della regione Puglia, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi e la formazione di scorte.

Art. 2.

Il consiglio regionale, relativamente alla quota di contributo di competenza della Regione, con regolamento, determinerà i criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nella erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, sulla base delle finalità di sviluppo e delle linee di programmazione.

Sino alla data di emanazione delle direttive di cui al precedente comma, le presenti provvidenze vengono erogate con le stesse modalità e condizioni stabilite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 3.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art. 1, la Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo e fino ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dal conferimento statale di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull'intero importo del finanziamento.

Art. 4.

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5.

La regione Puglia, sulla base di apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge con gli istituti di credito, concede inoltre contributi in

conto interessi sui prefinanziamenti che gli istituti e le aziende di credito potranno accordare in ordine alle istanze di credito agevolato, rivolte alla Cassa per il credito alle imprese artigiane

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell'ammissione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato e sino all'approvazione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Sono esclusi da tale agevolazione i finanziamenti eseguiti dagli istituti ed aziende di credito che non ottengano successivamente l'ammissione ai benefici di legge da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La quota di interessi a carico delle imprese artigiane beneficiarie sarà pari al tasso agevolato di interesse fissato per il Mezzogiorno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Art. 6

E' istituito presso la regione Puglia un « Fondo regionale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del « Fondo » in base ai criteri e alle modalità previsti dal regolamento di attuazione.

La predetta garanzia è di natura sussidiaria e si esplica sull'intero ammontare della perdita, in linea capitale, che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La stessa garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi nazionali o regionali.

Su domanda documentata degli istituti ed aziende di credito interessati, potrà essere concesso un anticipo, nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del fondo regionale, purché sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.

Art. 7.

Le dotazioni finanziarie del « Fondo regionale di garanzia » sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50% che gli stessi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla medesima garanzia regionale;

b) da un contributo della Regione di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1978 e di lire 1.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi;

c) da eventuali contributi dello Stato, istituti ed aziende di credito, enti, associazioni e terzi interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane pugliesi;

d) dagli interessi attivi rivenienti dal deposito delle somme di cui al presente articolo.

Art. 8.

Il fondo regionale di garanzia è amministrato da un comitato così composto:

a) dall'assessore regionale all'artigianato, che assume la funzione di presidente;

b) dall'assessore regionale al bilancio o un suo funzionario delegato;

c) da cinque consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di vice presidente, eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno;

d) da un funzionario dell'ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, designato dalla Cassa stessa;

e) da quattro esperti scelti tra quattro terne di nomi designate dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi di livello nazionale, operanti in Puglia da oltre dieci anni ed in almeno tre province;

f) dal presidente della commissione regionale per l'artigianato.

Alle riunioni del comitato assistono, con voto consultivo, i presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale dell'artigianato.

Detto comitato è nominato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale.

In difetto di qualche designazione, il presidente della giunta regionale sostituisce l'esperto non designato da qualcuna delle associazioni interessate con altro esperto designato da altre associazioni.

Spetta al comitato di deliberare in ordine:

a) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti per le imprese artigiane alla garanzia sussidiaria del fondo, presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2 della presente legge e del regolamento di attuazione;

b) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera *a*) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo;

c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) sono adottate dal comitato entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta da parte degli istituti ed aziende di credito.

Titolo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 9.

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato, eroga alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi in conto capitale per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;

b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente;

e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 10.

Le categorie artigiane da ammettere ai benefici di cui al precedente articolo, sono stabilite nel regolamento su proposta dell'assessore al ramo, sentita la commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 11.

I contributi di cui all'art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato, nella seguente misura:

15% per le opere di cui al punto *a*) del precedente art. 9. Tale contributo sarà elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici per le attività di artigianato artistico purché tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti;

40% per gli investimenti di cui ai punti *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 9.

L'ammontare del contributo in conto capitale non potrà, comunque, superare l'importo di L. 15.000.000 ed è compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e i contributi sugli interessi, concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, senza che i diversi benefici subiscano alcuna riduzione.

Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi statali e regionali.

Le domande di contributo di cui al primo comma del presente articolo devono essere presentate alle commissioni provinciali per l'artigianato, che dopo l'istruttoria in ordine cronologico di arrivo, formuleranno le proposte all'assessorato competente, il quale dovrà, rispettando lo stesso ordine cronologico, proporre alla giunta l'impegno di spesa relativo.

Art. 12.

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dall'art. 9 possono presentare ulteriore domanda per un successivo contributo alle seguenti condizioni:

a) che siano trascorsi almeno tre anni per i macchinari e le attrezzature e cinque anni per le opere murarie dalla data di presentazione della precedente domanda accolta anche in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7;

b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.

I beneficiari dei contributi sono vincolati alle seguenti condizioni:

a) non possono essere alienati per almeno tre anni le attrezzature e gli impianti e per almeno cinque anni le opere murarie dalla data di riscossione del contributo in conto capitale previsto dall'art. 9 della presente legge, salvo l'autorizzazione dell'assessore competente, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;

b) nel caso che l'artigianato beneficiario del contributo in conto capitale si cancelli dall'albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla data di riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso, salvo i casi di morte o invalidità permanente del beneficiario.

Art. 13.

L'impresa beneficiaria del contributo in conto capitale, sotto comminatoria di revoca del contributo stesso è tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa. Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'assessore competente.

Titolo III

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI ARTIGIANI

Art. 14.

La giunta regionale è autorizzata, previo parere della commissione consiliare competente, a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali alle associazioni regionali degli artigiani che siano emanazioni di organizzazioni nazionali operanti minimo in tre province della Puglia da almeno dieci anni.

Art. 15.

Le sovvenzioni di cui all'art. 14 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione e sviluppo dell'associazionismo ad incrementare l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane pugliesi costituite in forma singola o associata.

Art 16.

La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile.

Le sovvenzioni previste dall'art. 14 sono annualmente ripartite tra le associazioni regionali di cui al citato art. 14 nel modo seguente:

a) per il 40% dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;

b) per il 60% rimanente, alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta all'ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le commissioni provinciali dell'artigianato presso le camere di commercio.

Art. 17.

I contributi di cui all'art. 14 dovranno essere ripartiti dalle organizzazioni interessate per provincia.

Le domande dovranno essere corredate del rendiconto relativo all'utilizzo dei fondi dell'anno precedente.

Per l'anno 1978 la domanda per l'erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corredato da un preventivo dell'attività da svolgere.

Art. 18.

Il regolamento di attuazione della presente legge dovrà essere improrogabilmente emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 19.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE 2ª - SPESA

			Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:				
Cap. 276/1. — Contributi in conto interessi di cui all'art. 1 .			L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000
Cap. 276/2. — Contributi in conto interessi per prefinanziamenti di cui all'art. 5			» 500.000.000	» 500.000.000
Cap. 276/3. — Fondo di garanzia regionale di cui all'art. 7 .			» 1.200.000.000	» 1.200.000.000
Cap. 276/4. — Contributi in conto capitale di cui all'art. 9 .			» 4.000.000.000	» 4.000.000.000
Cap. 276/5. — Provvidenze a favore delle associazioni regionali artigiane di cui all'art. 14			» 300.000.000	» 300.000.000
			L. 8.200.000.000	L. 8.200.000.000
Variazioni in diminuzione:				
Cap. 276. — Contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della regione Puglia - legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 .			L. 3.373.000.000	L. 3.373.000.000
Cap. 350. — Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione:				
602 - Interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva dei bacini montani, ecc.	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000		
603 - Interventi nel settore estrattivo (parte)	» 607.000.000	» 607.000.000		
604 - Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese .	» 2.000.000.000	» 2.000.000.000	L. 4.107.000.000	L. 4.107.000.000

ENTRATA

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:		
Cap. 7. — Quota regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281	L. 720.000.000	L. 720.000.000
Totali variazioni . . .	L. 8.200.000.000	L. 8.200.000.000

Art. 20.

La legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 giugno 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1978, n. 23.
Corsi straordinari di formazione professionale di cui alla legge n. 501 dell'8. agosto 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti i corsi speciali di formazione professionale di carattere straordinario della durata massima di otto mesi previsto dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501.

I corsi di cui innanzi sono rivolti agli operai che usufruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e riguardante le vertenze « Taranto » e « Brindisi ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in L. 4.800.000.000, ivi compresa l'indagine conoscitiva ed i corsi per formatori addetti alla medesima attività, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978:

PARTE 2ª - SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 301. — Rubrica 11 - Gestione indiretta delegata dallo Stato - Formazione professionale straordinaria di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291 e legge 8 agosto 1977, n. 501:

Stanziamento di competenza . .	L. 4.800.000.000
Stanziamento di cassa	» 4.800.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 349. — Fondo globale per i finanziamenti di leggi in corso di adozione (520 per L. 2.800.000.000 e 523 per L. 2.000.000.000):

Stanziamento di competenza . . .	L. 4.800.000.000
Stanziamento di cassa .	» 4.800.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 giugno 1978

ROTOLO

(10257)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 24.
Norme per il controllo sulle nomine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 23 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi nei quali, in base a legge statale o regionale, regolamento o convenzione, spetta agli organi della regione Puglia la nomina, la proposta o la designazione di propri rappresentanti in enti o istituti pubblici, istituzioni, organizzazioni ed associazioni private, negli organi statali e regionali di controllo, nonché negli organi collegiali aventi rilevanza esterna e operanti in sede tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza regionale, la nomina, la proposta o la designazione sono regolate dalla presente legge.

Le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti, dei vicepresidenti e dei commissari straordinari degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza o del presidente della Regione oppure della giunta regionale, sono soggette a parere preventivo, sulla candidatura, della commissione consiliare permanente competente per gli affari generali; quelle degli altri amministratori dei suddetti istituti ed enti debbono essere comunicate entro quindici giorni al consiglio regionale. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone indicate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Art. 2.

Il parere di cui all'art. 1 è espresso, previa istruttoria, dalla commissione consiliare competente nei trenta giorni dalla richiesta ed è motivato in relazione ai fini esposti in essa.

Art. 3.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o designazione può provvedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di parere, anche se non sia stato reso il parere domandato.

Art. 4.

La richiesta di parere da parte degli organi di cui al secondo comma dell'art. 1 deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano, secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire negli enti ed istituti.

Art. 5.

Qualora a seguito del parere espresso dalla commissione, gli organi di cui all'art. 1, secondo comma, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il parere della commissione. La conferma non può essere effettuata, per più di due volte.

Art. 6.

Per le nomine di competenza del consiglio regionale, la commissione competente, investita dall'ufficio di presidenza del consiglio, determina previamente alla proposizione delle candidature, per ciascun incarico, i criteri ai quali deve soddisfare la candidatura indicando i requisiti di capacità professionale e di esperienza, dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che possa essere nominata, proposta o designata in correlazione allo specifico incarico da ricoprire.

Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della commissione convocata per il parere sulle candidature di competenza del consiglio, i consiglieri regionali e i gruppi consiliari potranno far pervenire ad essa proposte di candidature. Le proposte devono soddisfare ai criteri prestabiliti e dovranno essere accompagnate da relazione che giustifichi la designazione e offra una biografia della persona candidata e l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

La commissione riferisce al consiglio regionale sui pareri espressi a norma dell'art. 2 al concludersi di ogni trimestre, e sugli adempimenti di cui al comma precedente del presente articolo in occasione della convocazione per le nomine, proposte, designazioni di competenza del consiglio stesso. Sulla relazione della commissione si apre la discussione.

Art. 7.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, secondo comma, eccettuati i casi di cui all'art. 10, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza;

c) dipendente dello Sato e della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membro di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli enti istituiti con legge regionale.

Art. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1, secondo comma, sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al presidente della Regione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati al presidente del consiglio regionale.

La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 9.

Le norme dell'art. 5 della presente legge, in quanto applicabili, regolano anche le nomine, le proposte, le designazioni di competenza del consiglio regionale.

Art. 10.

Il parere non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse sono vincolate per disposizione di legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 giugno 1978

ROTOLO

(10258)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1978, n. **25**.

Tutela della maternità e della salute neonatale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 4 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI SANITARI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA'

Art. 1.

Ai fini della tutela della gravidanza e prevenzione della patologia perinatale il medico e l'ostetrica che abbiano l'obbligo di invitare le gestanti a recarsi presso il consultorio di appartenenza (o altra struttura idonea del consorzio socio-sanitario).

Art. 2.

Lo specialista in ostetricia e ginecologia che segue la gestante ha l'obbligo di prescrivere i seguenti accertamenti al fine di individuare e seguire le gravidanze a rischio:

ogni mese: visita ostetrica, esame delle urine, controllo della pressione arteriosa;

nel primo trimestre: gruppo sanguigno e fattore Rh (se mai eseguito precedentemente), esame emocromocitometrico, azotemia, glicemia, conto delle piastrine, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, test sierologico per la lue;

a partire dal quinto mese di gravidanza: testo di Coombs indiretto nelle donne Rh negative;

al settimo mese: esame emocromocitometrico, glicemia, azotemia;

al nono mese: conta delle piastrine, tempo di protrombina; tempo di tromboplastina parziale, azotemia, glicemia, esame emocromocitometrico.

Art. 3.

I risultati degli accertamenti di cui al precedente articolo dovranno essere valutati dallo specialista il quale, anche a seguito dei rilievi anamnestici e dell'esame clinico prescriverà l'eventuale terapia o, in presenza di una gravidanza a rischio, invierà la paziente alle strutture idonee a seguire tali gravidanze.

La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, identificherà con apposite direttive le gravidanze a rischio e formulerà un elenco delle strutture di cui al comma precedente.

Le divisioni di ostetricia e ginecologia, identificate per l'assistenza dei «parti a rischio», devono assicurare la guardia ostetrica.

Le guardie anestesiologica e neonatalogica devono essere assicurate dai rispettivi servizi o divisioni o sezioni.

Inoltre deve essere assicurata la disponibilità di strutture di laboratorio per indagini di urgenza.

Art. 4.

Al termine della gravidanza la gestante dovrà essere invitata al ricovero ospedaliero per l'assistenza al parto.

La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formulerà con apposite direttive i requisiti minimi per l'assistenza ospedaliera perinatale.

Art. 5.

L'onere relativo agli accertamenti clinici e agli esami di laboratorio previsti dai precedenti articoli, va posto a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria, o di strutture sanitarie pubbliche indicate dalla Regione nel caso di donne non abbienti e sprovviste di assistenza sanitaria.

Titolo II

ACCERTAMENTI SANITARI PER LA TUTELA DEL NEONATO

Art. 6.

Ai fini della individuazione precoce e del tempestivo trattamento terapeutico di alcune malattie neonatali di ampia diffusione e rilevanza, tutti i nati nella regione Puglia sono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà dei genitori o la tutela, ai seguenti accertamenti:

1) visita pediatrica;

2) glicemia;

3) bilirubinemia totale (su giudizio del medico curante che ne deve seguire l'incremento giornaliero);

4) ematocrito e/o emoglobulina;

5) calcemia;

6) gruppo sanguigno (ABO e fattore Rh-D);

7) test di Coombs diretto (nei soggetti con anemia e/o iperbilirubinemia).

Art. 7.

Ai fini della tutela dei neonati «a rischio» la Regione, nell'ambito della programmazione regionale sanitaria, prevederà la istituzione di una unità di terapia intensiva neonatale per almeno ogni quindicimila parti/anno.

Strutturazione e funzioni delle unità di terapia intensiva neonatale dovranno essere definite con apposite direttive esplicative emanate dalla Regione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Per l'eventualità di trasferimento alle unità di terapia intensiva neonatale ogni divisione o sezione che svolge assistenza neonatale dovrà disporre di adeguati mezzi di trasporto e dovrà provvedere affinchè il neonato sia accompagnato da un campione di sangue materno e da un completo corredo di notizie riguardanti la gravidanza, il parto e il periodo post-natale.

Art. 8.

Il prelievo del sangue necessario per gli accertamenti nonchè gli accertamenti stessi devono essere eseguiti in tempo utile ai fini della efficacia delle indagini relative.

Gli istituti pubblici e privati, che comunque svolgono assistenza ospedaliera a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono tenuti ad eseguire gli accertamenti necessari.

Per il gruppo sanguigno e il test di Coombs provvedono i servizi di immunoematologia a cui i singoli istituti fanno capo.

Art. 9.

Qualora il parto non avvenga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, il medico che assiste al parto, o in caso di sua mancanza l'ostetrica, richiede che entro le prime 24 ore di vita il neonato venga sottoposto a visita del pediatra del servizio socio-sanitario e, in attesa della sua istituzione del medico condotto.

Art. 10.

Il medico che ha visitato il neonato richiederà gli esami di cui all'art. 6 o di quelli ritenuti necessari.

A tal fine invierà immediatamente il sangue prelevato al più vicino istituto pubblico di ricovero e cura, il quale provvederà ad eseguire gratuitamente gli esami richiesti.

Il medico deve altresì recepire gli esiti di tali indagini per eventuali terapie di urgenza.

Art. 11.

Gli interventi previsti dall'art. 6 sono gratuiti. Gli istituti che hanno effettuato gli esami sono competenti nell'interpretazione degli stessi e nell'eventuale ripetizione.

Gli istituti devono altresì dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela dell'esito degli esami effettuati.

Titolo III

PROFILASSI DELLA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO DA FATTORE RH

Art. 12.

Tutte le donne Rh negative (Du negative), non isoimmunizzate, entro 72 ore dal parto di un neonato Rh positivo o da un aborto devono essere sottoposte, previa opportuna informazione e dopo aver ottenuto il loro consenso, a profilassi con immunoglobuline umane anti-D aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.

I necessari controlli immunoematologici saranno effettuati gratuitamente dai servizi di immunoematologia.

Art. 13.

In caso di parto o aborto non avvenuto presso uno degli istituti di cui all'art. 8, il trattamento profilattico, previ i previsti controlli, è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto.

Le immonoglobuline anti-D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il più vicino istituto pubblico di ricovero e cura.

Gli istituti pubblici debbono essere dotati di immonoglobuline anti-D.

Le indagini di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai servizi di immonoematologia.

Art. 14.

L'istituto pubblico di ricovero e cura, previa presentazione trimestrale delle relative richieste esaudite, otterrà dalla Regione il rimborso del costo delle immunoglobuline anti-D somministrate ai sensi del precedente articolo.

Titolo IV

PROFILASSI DELLA MALATTIA EMORREAGICA DEL NEONATO

Art. 15.

Tutti i nati presso gli istituti di cui all'art. 8 della presente legge, entro le prime 24 ore di vita, dovranno essere sottoposti alla somministrazione di vitamine Kl naturale (fillochinone) in dose unica.

Tutti i nati a domicilio dovranno essere sottoposti alla somministrazione di vitamina Kl naturale (fillochinone) in dose unica da parte del personale sanitario che ha assistito al parto e che è tenuto a dotarsene ed a fornirla gratuitamente.

E' fatto obbligo di annotare nella cartella clinica, nella scheda di trasferimento o nella richiesta di ricovero, l'avvenuta somministrazione della vitamina Kl indicandone il tipo, la dose e la via di somministrazione.

Titolo V

PREVENZIONE E CURA DELLA MUCOVISCIDOSI

Art. 16.

La Regione promuove l'adozione di provvedimenti sanitari per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (mucoviscidosi).

L'attività di prevenzione viene svolta a mezzo di accertamenti diretti alla diagnosi precoce della malattia di cui al comma precedente.

La prevenzione della mucoviscidosi viene realizzata presso le strutture sanitarie regionali.

Art. 17.

Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo precedente tutti i nati presso gli istituti di cui all'art. 8 verranno sottoposti a ricerca dell'albumina nel primo meconio secondo modalità che verranno suggerite con apposite direttive esplicative regionali.

In caso di test positivo il meconio sarà inviato al centro regionale per la mucoviscidosi per l'esecuzione di indagini più precise.

Art. 18.

Le indagini di cui all'articolo precedente sono effettuate a titolo gratuito.

Alle strutture sanitarie che hanno eseguito gli accertamenti è fatto obbligo di segnalare i casi positivi alle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Titolo VI

DIAGNOSI PRECOCE DELLA MALATTIA FENILCHETONURICA E DELL'IPOTIROIDISMO CONGENITO

Art. 19.

Ai fini dell'individuazione precoce e della prevenzione degli esiti neurologici della malattia fenilchetonurica e dello ipotiroidismo congenito tutti i nati nel territorio della Regione vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la podestà dei genitori o la tutela, a controllo per la determinazione nel sangue del tasso di fenilalanina e di tiroxina, ovvero delle sostanze utili per la formulazione delle rispettive diagnosi.

Art. 20.

Il prelievo del sangue indispensabile all'esecuzione degli accertamenti deve essere eseguito tra il quarto ed il sesto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini dell'efficacia delle indagini.

All'esecuzione del prelievo di sangue sono tenuti tutti gli istituti di cui all'art. 8.

Art. 21.

Qualora il parto non venga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, all'esecuzione del prelievo di sangue sono tenuti il medico o l'ostetrica che assistono al parto.

Art. 22.

Gli istituti di cui all'art. 8 ed il personale sanitario di cui al precedente articolo devono inviare immediatamente il campione di sangue prelevato alle strutture a carattere regionale che saranno identificate con apposito provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 23.

Le strutture di cui al precedente articolo sono competenti nell'interpretazione degli esami, nell'eventuale ripetizione per la diagnosi di conferma e nella formulazione della diagnosi.

Le strutture devono altresì dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela dell'esito degli esami e delle indicazioni in ordine alla eventuale terapia.

Su dettagliata e documentata relazione della struttura che ha effettuato la diagnosi di fenilchetonuria, l'onere finanziario del trattamento dietetico è assunto dalla Regione.

Titolo VII

PROFILASSI DELLA ROSOLIA

Art. 24.

Tutte le minori fra i cinque e i dieci anni, e comunque prima della pubertà, sono sottoposte, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela, al trattamento di profilassi contro la rosolia.

Il trattamento viene effettuato gratuitamente.

Art. 25.

Il servizio di vaccinazione antirosolia, istituito dai comuni nell'ambito del proprio territorio, è effettuato direttamente nella scuola ed è assicurato dai medici scolastici o da altri operatori sanitari (ufficiali sanitari e medici condotti).

La Regione provvede a sue spese all'acquisto ed alla distribuzione del vaccino necessario.

Art. 26.

Ogni comune, a mezzo del suo ufficio sanitario, tiene la registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento di cui all'art. 24.

Per ogni trattamento di vaccinazione contro la rosolia è rilasciato il relativo certificato.

Art. 27.

Possono essere sottoposte gratuitamente a vaccinazione, dietro loro esplicita richiesta, le donne in età feconda, purche siano sicuramente non gravide e previa adeguata informazione ed educazione sanitaria e contraccettiva, onde evitare il concepimento nei quattro mesi immediatamente successivi alla vaccinazione.

Le minorenni dovranno avere l'assenso scritto dei soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela.

La vaccinazione antirosolia di cui al comma precedente è effettuata presso il consultorio o, in attesa della sua istituzione, presso l'ufficio sanitario del comune.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Art. 28.

Nei casi in cui la presente legge prevede il consenso preventivo degli interessati e dei soggetti esercenti la potestà dei genitori o la tutela, il consenso stesso dovrà essere dato per iscritto.

Art. 29.

La Regione, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria intese a diffondere la conoscenza della utilità dei trattamenti previsti dalla presente legge.

Art. 30.

Le direttive applicative del presente provvedimento saranno predisposte dal competente assessorato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 31.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di L. 300.000.000 cui si provvede utilizzando per L. 150.000.000 il cap. 163 « Tutela della maternità e salute neonatale » del bilancio di previsione dell'esercizio 1978, il cui stanziamento è incrementato di L. 150.000.000 finanziato con una quota di pari importo del cap. 307 del bilancio 1977 « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione ».

La competenza dello stanziamento di L. 150.000.000 di cui al cap. 307 del bilancio 1977 resta assegnata all'esercizio 1977; la corrispondente quota di L. 150.000.000 di cui al cap. 163 « Tutela della maternità e salute neonatale » resta assegnata alla competenza del bilancio dell'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 « Norme sulla contabilità regionale ».

Per gli esercizi successivi al 1978 si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 giugno 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1978, n. 26.

Anticipazioni di fondi alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della regione Puglia per l'assistenza medico-specialistica e per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 4 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della regione Puglia il pagamento delle spese maturate al 30 giugno 1977 per l'erogazione dell'assistenza

medico-specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonchè dell'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati, la giunta regionale è autorizzata a concedere con propria deliberazione anticipazioni a favore delle predette casse mutue entro il limite di lire 5 miliardi.

Art. 2.

Le domande per ottenere l'anticipazione prevista dall'articolo precedente dovranno essere presentate dall'assessorato regionale alla sanità corredate da apposita documentazione dalla quale risulti l'entità degli impegni finanziari assunti e non soddisfatti relativi all'erogazione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti a tutto il 30 giugno 1977.

Art. 3.

La giunta regionale concederà le anticipazioni previste dalla presente legge nel ricorso delle seguenti condizioni:

1) che esse siano destinate dalle casse mutue beneficiarie alla copertura delle spese connesse all'erogazione dell'assistenza sanitaria specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonchè dell'assistenza sanitaria generica ai coltivatori diretti pensionati;

2) che le casse mutue beneficiarie si impegnino, mediante atto deliberativo dei rispettivi commissari liquidatori, alla restituzione delle anticipazioni ricevute con il versamento alla Tesoreria regionale delle disponibilità rivenienti da:

a) rifinanziamento della legge 29 maggio 1977, n. 369, art. 2 - lettera *B* punto 1, e successive modificazioni;

b) eventuale contributo straordinario dello Stato;

c) ripianamento del deficit delle gestioni mutualistiche eventualmente disposto con legge dello Stato e con legge di riforma sanitaria.

Art. 4.

Entro i limiti dell'importo fissato dall'art. 1, la giunta regionale provvederà alla ripartizione fra le casse mutue provinciali eventualmente anche in proporzione ai debiti documentati di ciascuna di esse.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 del cap. 167-*bis* « Anticipazioni alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della regione Puglia » con dotazione di lire 5 miliardi e conseguente riduzione di pari importo del cap. 349 « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » dello stesso bilancio regionale.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 167/*bis* c.n.i. — Anticipazioni alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della regione Puglia	L. 5.000.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 349. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione:	
506. — Anticipazioni alle casse mutue CC.DD.	L. 3.700.000.000
508 (parte)	» 1.300.000.000
	L. 5.000.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 giugno 1978

ROTOLO

(10259)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790110)